COMPRENSORIO DELLE GIUDICARIE
UFFICIO TECNICO
Via P. Gnesotti, 2
38079 TIONE

PIANO COMPRENSORIALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

(Art. 64 T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento)

STRALCIO RELATIVO AI CENTRI DI ROTTAMAZIONE

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

COMPRENSORIO DELLE GIUDICARIE
TIONE DI TRENTO
UFFICIO TECNICO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott.arch. MAURIZIO POLLA
ISCRIZIONE ALBO N° 5

Novembre 1999

INDICE

-	Premessa	pag.	4
-	Riferimenti legislativi	"	5
-	Il problema dello smaltimento dei veicoli fuori uso	"	7
-	Il Piano Comprensoriale dei Centri di Rottamazione		12
-	Principi per l'individuazione e la scelta delle zone idonee alla costruzione dei centri di rottamazione	"	13
-	Osservazioni dei Comuni interessati dal Piano in seguito alla prima approvazione da parte della Giunta Comprensoriale di cui alla delibera n. 945 dd. 01.09.1999	"	15
-	Stima della produzione di veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione	"	16
-	Organizzazione e progressione d'utilizzo	"	18
-	Localizzazione centri di rottamazione	"	19
-	Indicazioni sulle valutazioni urbanistiche – geologiche – paesaggistiche	"	20
-	Schemi di possibili inquinamenti	"	26
-	Fac- simile autorizzazione per l'apertura e gestione centri di rottamazione	"	27
-	Fonti	"	32

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il Testo Unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti all'articolo 64 comma 2 dispone che: "All'approvazione del piano concernente la localizzazione delle discariche dei rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione..... omissis.....nonché dei centri di raccolta dei veicoli a motore e rimorchi di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 1997 n. 389, provvedono i comprensori, sentiti i comuni interessati.

Il Comprensorio delle Giudicarie nel 1992 con delibera dell'Assemblea Comprensoriale N°12/92 di data 08.05.1992 ha approvato il Piano Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti speciali limitato al solo Stralcio relativo ai rifiuti inerti. Il Piano è stato in seguito aggiornato con i seguenti provvedimenti:
Delibera Assemblea Comprensoriale N° 9/94 di data 27.05.1994;
Delibera Assemblea Comprensoriale N°18/96 di data 30.05.1996;
Delibera Assemblea Comprensoriale N°27/96 di data 22.11.1996;
Delibera Assemblea Comprensoriale N°26/98 di data 11.12.1998;
Delibera Assemblea Comprensoriale N° 9/99 di data 25.06.1999.

Gli studi propedeutici alla redazione del piano degli inerti erano estesi anche alla questione dei centri di rottamazione in quanto era intenzione dell'Amministrazione Comprensoriale di addivenire alla pianificazione complessiva dei rifiuti speciali, come previsto dalla legislazione vigente.

Nell'ambito dei lavori preparatori del piano fu inviato ai quaranta comuni delle Giudicarie un questionario per conoscere le opinioni relative al problema della rottamazione. Sinteticamente gli interrogativi e le risposte dei trentuno comuni che risposero furono le seguenti:

- Esistono sul territorio comunale o sono in fase di realizzazione centri di rottamazione? Tutti i comuni risposero negativamente.
- È opportuno che sul territorio comunale siano realizzati centri di rottamazione? Ventotto comuni risposero negativamente e solo due positivamente (Pieve di Bono e Storo) e uno non rispose.
- L'ambito di esercizio dei centri è preferibile a livello comprensoriale o comunale? Venti comuni indicarono il comprensorio, quattro il comune e sette non risposero.
- Sul territorio comunale sono presenti delle aree che potrebbero essere utilizzate per insediare un centro di rottamazione? Ventidue comuni esclusero tale possibilità, uno rispose negativamente e uno solo (Storo) ne segnalò la compatibilità.

Nell'iter di pianificazione, un dibattito con tutte le amministrazioni comunali, però fece optare per la non definizione del piano relativo ai centri di rottamazione. La precisazione delle aree veniva vista come un vincolo all'iniziativa privata. In altre

parole la localizzazione dei centri di rottamazione in soli determinati comuni poteva creare una sorta di ostacolo all'apertura dei centri stessi, in quanto le aree individuate come idonee aumentavano considerevolmente di valore tanto da scoraggiare l'avvio della attività.
Il passare del tempo confermò che la decisione di sospendere la pianificazione lasciando all'iniziativa privata la localizzazione fu indovinata. Infatti nell'arco di circa sette anni sono partite tre iniziative in tre distinte zone del Comprensorio delle Giudicarie.

Il Testo Unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti all'articolo 84 comma 6, ora abrogato, permetteva ai comuni di rilasciare autorizzazioni provvisorie di durata non superiore a due anni su parere conforme della Giunta Comprensoriale. Sfruttando questa norma, anche per più volte allo scadere del biennio, sono stati attivati due centri di rottamazione, uno a Bleggio Inferiore e uno a Storo mentre un terzo a Tione ha tentato di avviare la stessa procedura.

La scelta politica di lasciare la massima libertà d'azione, salvo il minimo controllo al momento del parere della Giunta Comprensoriale, condizionerà notevolmente il presente piano che dovrà più che altro verificare la compatibilità ed il dimensionamento di quanto già realizzato o che sta per essere realizzato.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Diverse sono le leggi nazionali e provinciali e i decreti che regolano la materia relativa allo smaltimento dei rifiuti; di seguito si elencano le principali leggi o decreti, con i rispettivi articoli di riferimento, per facilitare un eventuale approfondimento della materia o per verificare la struttura dell'articolato legislativo.

1. Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".

2. Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 "modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio".

3. D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl., modificato dalle leggi provinciali 25 luglio 1988, n. 22, 22 agosto 1988, n. 26, 15 gennaio 1990, n. 3, 27 agosto 1993, n. 21, 12 settembre 1994, n. 4, 11 settembre 1995, n. 11, 2 febbraio 1996, n. 1, 9 settembre 1996, n. 8, 7 marzo1997, n. 5, 8 settembre 1997, n. 13, 23 febbraio 1998, n. 3, 14 aprile 1998, n. 5 e 11 settembre 1998, n. 10 "Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", precisamente gli articoli: 63, 64, 65, 66, 67, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93 e 97.

A precisazione e chiarimento dei citati decreti, sono in seguito uscite le seguenti precisazioni tecniche:

1. Direttive provinciali emanate dalla Giunta Provinciale attraverso il Servizio Protezione Ambiente, relative ai centri di rottamazione (n° 6749/88-C28 dd.

21/09/1988, n° 1645.3/92-SO28 dd. 19/03/1992 e n° 1317/93 ASP dd. 6/8/1993).

2. 2. Regolamento di esecuzione della L.P. 28/88 e s.m. approvato con D.P.G.P. 10 maggio 1995 n° 7-21/leg.

Sinteticamente le suesposte normative precisano che:

1. Compete al comprensorio, sentiti i Comuni interessati, la predisposizione e l'approvazione del piano concernente lo smaltimento dei rottami.

2. Il Piano deve contenere:
   a) una relazione tecnico - illustrativa nella quale sono indicati: i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire, i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità; la dimensione del bacino di utenza; i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché la gradualità di adeguamento dei servizi esistenti;
   b) l'individuazione delle zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento, di stoccaggio provvisorio e di stoccaggio definitivo dei rifiuti;
   c) i criteri di massima e le norme tecniche per la progettazione, installazione e gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
   d) l'individuazione della viabilità di accesso con particolare riferimento agli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti urbani;
   e) le rappresentazioni grafiche in numero adeguato e in scala opportuna al fine di evidenziare i contenuti del piano.

3. Che la proposta di piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti speciali è trasmessa ai Comuni interessati per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio; decorso tale termine il piano è approvato dall'Assemblea Comprensoriale.

4. Che sono fatti salvi i piani-stralcio, i piani di utilizzo e gli interventi posti in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 29 e successive modificazioni.

5. Che i piani di smaltimento e gli eventuali piani-stralcio hanno vigore a tempo indeterminato e possono essere modificati in tutto o in parte in ogni tempo, quando sopravvengono importanti ragioni che determinano la necessità o la convenienza di migliorarli od integrarli.

6. Che per l'approvazione dei piani-stralcio e degli aggiornamenti si osserva lo stesso procedimento previsto per i piani di smaltimento dei rifiuti.

7. Che l'approvazione dei piani di smaltimento dei rifiuti, degli eventuali piani-stralcio e degli aggiornamenti ai piani costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ed opere ivi contenuti.

8. Che l'autorizzazione all'esercizio dei centri di rottamazione compete al Sindaco del Comune sul cui territorio ricade l'area.

9. Che i costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti speciali sono a carico

dei produttori dei medesimi, dedotto l'importo degli eventuali recuperi.

IN PARTICOLARE

a) i veicoli a motore, i rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti, dal proprietario stesso, esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione per l'eventuale recupero di parti o la rottamazione. Questi rifiuti devono confluire in discariche controllate dette "di seconda categoria, tipo B";
b) il gestore del centro di raccolta non può avviare alla rottamazione il veicolo se non dopo aver accertato l'avvenuta radiazione dello stesso dal pubblico registro automobilistico ed aver riportato su apposito registro da tenere costantemente aggiornato presso il centro stesso, gli estremi della formalità di radiazione;
c) che l'autorizzazione deve stabilire, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque a centottanta giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolare una sollecita riutilizzazione;
d) che all'infuori delle previsioni del piano, il Sindaco può autorizzare l'accumulo temporaneo di autoveicoli e loro parti, per un quantitativo non superiore a dieci unità, presso le officine meccaniche, fatta salva l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia urbanistica e di tutela del paesaggio;
e) che di norma l'impianto deve essere suddiviso nei seguenti settori:
   - settore per il deposito delle carcasse da trattare;
   - settore per le operazioni di trattamento;
   - settore per il deposito delle carcasse trattate;
   - settore per il deposito delle parti inutilizzabili;
   - settore per il deposito delle parti utilizzabili;
   - settore per il deposito dei contenitori dei liquidi estratti dai veicoli (benzina gasolio, olio cambio e motore, liquidi idraulici e refrigeranti, acidi di batteria).

IL PROBLEMA DELLO SMALTIMENTO DEI VEICOLI FUORI USO

L'INQUINAMENTO

I veicoli che raggiungono la fase di obsolescenza e vanno di conseguenza in demolizione rappresentano un'importante fonte di rifiuti, con effetti inquinanti diretti: ogni anno nell'Unione europea si demoliscono tra gli 8 e i 9 milioni di veicoli, il che corrisponde a circa 8-9 milioni di tonnellate di rifiuti all'anno. Questa cifra è destinata ad aumentare, dato che sempre più veicoli vengono immessi sul mercato. Circa il 25% del peso di questi veicoli (i cosiddetti "residui di frantumazione") costituisce un insieme di rifiuti pericolosi che oggi viene smaltito in discarica, con conseguente contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
Spesso le operazioni di smontaggio costituiscono un notevole rischio ambientale. I veicoli fuori uso, opportunamente raccolti, vengono invece consegnati ad impianti di demolizione, nei quali vengono rimossi i componenti che possono essere venduti sul mercato dell'usato; le rimanenti carcasse passano quindi negli impianti di tranciatura, dove le parti metalliche vengono separate da quelle inerti; le parti metalliche, ferrose e

non, che rappresentano circa il 70-75% del peso totale del veicolo, sono generalmente vendute sul mercato dei rottami metallici e riciclate. La tranciatura o frantumazione può essere fonte di inquinamento, infatti produce emissioni in atmosfera ed effluenti carichi policlorobifenili e metalli pesanti derivanti dalla presenza di airbag, impianti di condizionamento nonché fluidi e liquidi degli impianti di frenatura, raffreddamento, di combustione e lubrificazione del motore.
L'attuale situazione economica relativa alla gestione dei veicoli fuori uso è tutt'altro che soddisfacente: se in passato l'esistenza di un mercato dei componenti usati e dei rottami metallici rendeva redditizio il trattamento dei veicoli fuori uso ed il recupero in percentuali elevate delle parti metalliche, oggi la situazione è diversa, sostanzialmente a causa del maggior uso di parti non metalliche nella produzione dei veicoli, dell'aumento dei costi di smaltimento dei materiali non riciclabili e del calo dei prezzi dell'acciaio. La redditività del riciclaggio dei veicoli fuori uso è pertanto divenuta incerta, tanto che il trattamento viene in alcuni casi effettuato nella totale assenza di controllo permettendo di speculare sui pezzi di ricambio sottraendosi alla normale regolamentazione commerciale, amministrativa e fiscale.

COMPOSIZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Sulla base di una valutazione effettuata nel 1998, la composizione dei materiali costituenti le vetture da turismo in Europa, risulta quella riportata, in percentuale di peso totale, in Tab. 1. Da indagini svolte sulle vetture FIAT la composizione percentuale in peso dei materiali componenti un'auto risultava nel 1985 quella presentata in Tab. 2.

Tab. 1 Composizione dei materiali costituenti le vetture di turismo europee (Fonte: Menges, 1998)

MATERIALI	1965 [%]	1995 [%] (previsione)
Plastiche	2,0	13,0
Alluminio	2,0	6,5
Pb – Cu – Zn	4,0	3,0
Acciaio e ferro	76,0	63,0
Altri (vetri; gomma; vernici)	16,0	14,5

Tab. 2 Composizione percentuale autovetture FIAT al 1985 (Vescovi, 1992)

MATERIALE	COMPOSIZIONE [%]
Acciai	55,4
Ghise	11,8
Materie plastiche	6,7
Fluidi	6,0
Metalli non ferrosi	5,9
Elastomeri	5,1

Altri non metallici	4,3
Vetro	3,5
Vernici	1,3

Gli acciai compongono il 45-50% della scocca, il 20-24% di marmitte, ruote, freni e paraurti, il 12-15% delle sospensioni, il 10-12% del motore, il 10-11% del differenziale e del cambio e l'8-10% degli organi di direzione, mentre le ghise sono utilizzate soprattutto negli organi meccanici non eccessivamente sollecitati (Vescovi, 1992).
I metalli non ferrosi compongono teste, cilindri, scatole del cambio, radiatori, fili conduttori, batterie, carburatori, termostati e serpentine (Marforio & Foglieni, 1994).
In vista della piena attivazione dei programmi di riciclaggio delle principali case automobilistiche è prevedibile una riduzione nell'uso di rame e zinco (Wolf, 1993).
I fluidi sono quelli presenti nei circuiti di raffreddamento, lubrificazione, condizionamento, ecc., mentre il vetro tenderà ad essere sostituito, nel breve medio periodo, da materiali plastici quali polimetilmetacrilato e policarbonato in alcuni componenti (cristalli laterali, posteriori e tettucci apribili) a causa della loro superiore modellabilità, della grande resistenza all'urto e della facilità di assemblaggio (Vescovi, 1992).
Le materie plastiche, a loro volta, costituiscono per il 63% gli interni delle vetture, per il 18% circa le apparecchiature elettriche, per il 15% la carrozzeria, per il 9% il motore ed il cambio e per il 5% il telaio (Vescovi, 1992).
Fin dagli anni ottanta, a seguito della crisi energetica, l'esigenza di ridurre il peso dei veicoli, diminuire il coefficiente di penetrazione e migliorare l'efficienza energetica, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e comfort, ha suggerito l'utilizzo di molti materiali relativamente nuovi per l'industria automobilistica: una frazione non trascurabile di ferro ed acciaio è stata sostituita da materiali più leggeri quali l'alluminio, l'acciaio ad alta resistenza ed i materiali plastici(Dalmijn & van Houwelingen, 1993).
Le linee di programmazione dell'industria automobilistica prevedono di impiegare materie plastiche il più possibile riciclabili e di restringere la gamma delle diverse tipologie di prodotti di sintesi e delle diverse famiglie polimeriche utilizzate nella costruzione. Particolare enfasi viene data all'utilizzo dei materiali termoplastici e alla eliminazione dei composti difficilmente separabili (plastica- metallo, metallo gomma).

SMALTIMENTO DEGLI AUTOVEICOLI

Le principali finalità delle attività di demolizione e frantumazione sono la riduzione di volume delle carcasse dei veicoli al fini dello smaltimento finale e la riduzione del peso delle stesse, non solo ai fini dello smaltimento ma anche del recupero dei pezzi direttamente riutilizzabili (soprattutto elementi di carrozzeria) e dei materiali riciclabili (soprattutto, ma non esclusivamente, metalli) nonché della bonifica dai prodotti che possono contaminare il residuo destinato allo smaltimento (soprattutto batterie e fluidi vari).
Il sistema di smaltimento tradizionale, al di là del mercato dei ricambi usati, è finalizzato quasi esclusivamente al mercato della componente ferrosa.
L'utilizzo sempre crescente delle materie plastiche sta già determinando alcune conseguenze di rilievo, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista dell'organizzazione delle diverse fasi di smaltimento, dando particolare importanza alla fase di smontaggio selettivo a monte della rottamazione e della frantumazione.
Lo smaltimento degli autoveicoli si compone di quattro fasi distinte (Fig. 1): **bonifica,**

demolizione, rottamazione e frantumazione.

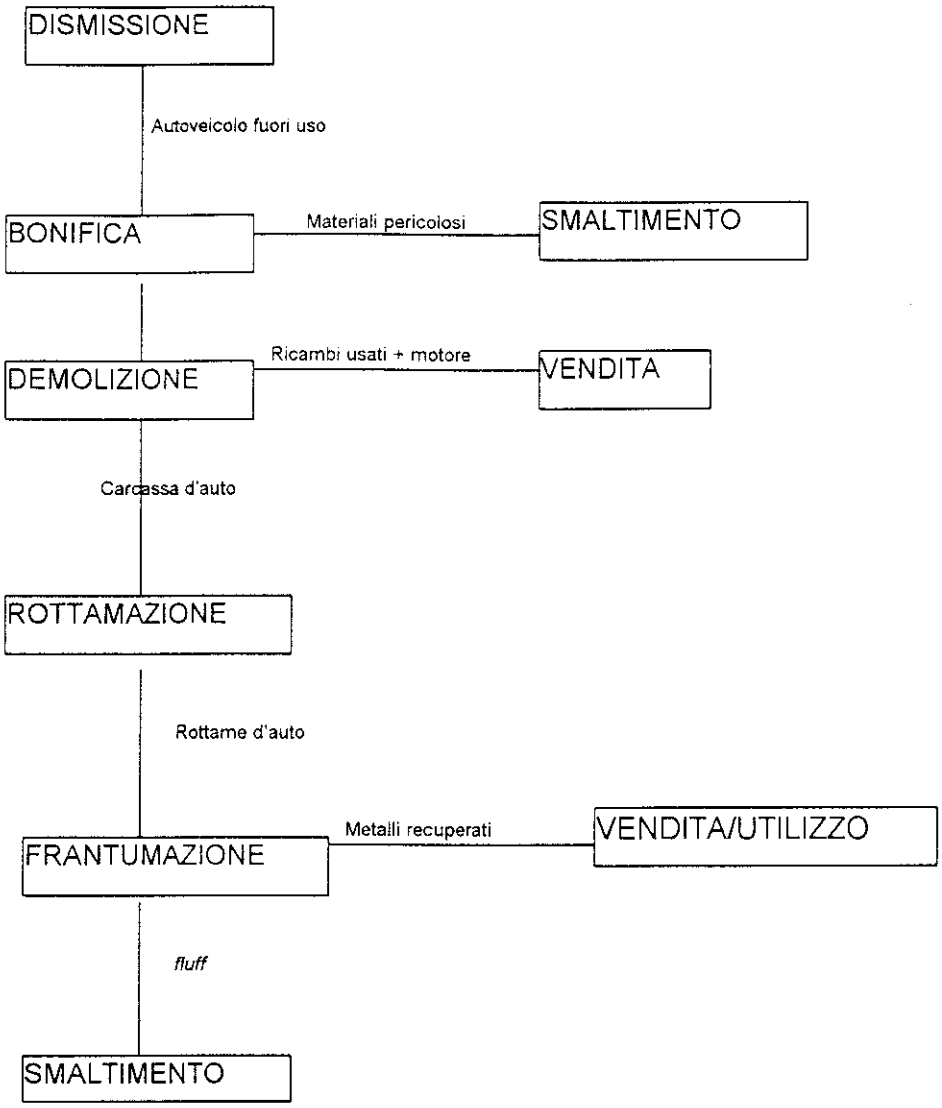

Fig. 1

Bonifica e demolizione

La prima e la seconda fase del processo di smaltimento consistono nel pretrattamento di bonifica e demolizione della carcassa, ovvero nell'asportazione dal veicolo (abbandonato o consegnato per la demolizione) delle parti ancora dotate di un valore commerciale nel mercato dei ricambi e delle componenti potenzialmente pericolose, da destinarsi ad un opportuno stadio di recupero o smaltimento controllato.
I primi comprendono in particolare alcuni elementi di carrozzeria (parabrezza, parafanghi, ecc.), alcune parti meccaniche (ad es. le ruote), il motore ed, in misura molto minore, i pneumatici e i sedili, mentre le seconde comprendono batterie, carburanti residui, i fluidi di lubrificazione, di refrigerazione ed, eventualmente, di condizionamento e gli *air-bag*.

Rottamazione

La terza fase del processo di smaltimento, che si svolge presso i veri e propri centri di

rottamazione, ovvero i commercianti all'ingrosso di rottami, è uno stadio intermedio tra la demolizione e la frantumazione e consiste nella rottamazione, con riduzione del volume, della carcassa bonificata dai demolitori.
Attività principale dei centri di rottamazione è infatti la cesoiatura e la successiva compattazione mediante pressatura del rottame ferroso. In questo modo viene assicurata una maggiore capacità oraria di trattamento ai frantoi, diminuita l'incidenza dei costi di trasporto e movimentazione e, sostanzialmente, elevato il valore commerciale del rottame.

Frantumazione
La quarta fase del processo di smaltimento prevede la frantumazione della carcassa in un frantoio (mulino a martelli) e la conseguente separazione per via magnetica dei metalli ferrosi e del residuo non ferroso, dal quale successivamente, per gravità o flottazione, proviene il *fluff*, miscela composta sostanzialmente da inerti, tessuti, gomma e plastiche. Il *fluff*, dunque, è quella frazione costituente l'autoveicolo che, nel corso dell'intero processo di rottamazione delle carcasse d'auto, non può essere recuperato come rottame metallico. La frantumazione è normalmente svolta da centri specializzati al di fuori dei centri di rottamazione di cui al presente piano e posti nei pressi delle fonderie e acciaierie.

IL PRINCIPIO DEL RICICLAGGIO APPLICATO ALLE AUTOVETTURE: IL SISTEMA F.A.RE. (FIAT AUTO RECYCLING)

Fiat Auto è stata tra le prime industrie ad occuparsi del problema dello smaltimento ecologico delle vetture giunte a fine vita avviando il Sistema F.A.RE: (Fiat Auto Recicling). Tale progetto, nato nel settembre 1992, consiste essenzialmente in un circuito in cui delle aziende di demolizione, appositamente selezionate, smantellano dalle vetture i componenti da riciclare ed altre aziende, specializzate nel riciclaggio dei diversi materiali, provvedono alla raccolta ed al trattamento degli stessi. In pratica, ad oggi, vengono smontati: vetri, paraurti, schiume sedili, tappeti abitacolo e marmitte catalitiche. Al 15.10.1997, con circa 300 demolitori operativi su tutto il territorio nazionale, sono state demolite in modo ecologicamente corretto circa 585.000 vetture e riciclate circa 16.140 t di materiali (Di Carlo, Serra).

IL PIANO COMPRENSORIALE DEI CENTRI DI ROTTAMAZIONE

LA SITUAZIONE ATTUALE NELLE GIUDICARIE

Come accennato in premessa il Comprensorio è stato interessato da tre istanze, d'altrettanti privati, per il parere necessario al rilascio d'autorizzazione provvisoria alla costruzione di centro di rottamazione. Tali centri, sono strutturati o sono previsti con dotazioni al minimo. Solo la definitiva approvazione del piano, con l'inserimento delle aree di loro competenza, consentirà di attivare gli investimenti per la costruzione d'impianti moderni e in perfetta sintonia con la normativa.
L'attuale distribuzione e situazione dei centri di raccolta o rottamazione sul territorio comprensoriale è la seguente:

COMUNE DI BLEGGIO INFERIORE: nel 1993 la Giunta Comprensoriale con delibera

n°648/93 del 20 luglio esprimeva parere favorevole al rilascio d'autorizzazione provvisoria al centro ubicato nella frazione di Cares. In seguito con delibere n°165/96 di data 23.01.1996 e n°68 di data 21.01.1998 il parere è stato rinnovato e a tutt'oggi l'impianto funziona con l'autorizzazione del sindaco a durata limitata e si trova sulle pp.ff. 774 – 775 – 776 – e p.e. 132 in C.C. Comighello, con superficie complessiva di mq.2.235 e dista dalla S.P. n°5 del Bleggio circa ml. 110. Il centro di rottamazione, che confina con la zona industriale Provinciale di Cares, è individuato dal Programma di Fabbricazione del Comune di Bleggio Inferiore, adeguato al P.U.P. nel dicembre 1992, come zona agricola secondaria. In questo momento è strutturato in cinque settori operativi realizzati su piazzale all'aperto, pavimentato in calcestruzzo impermeabile, ed ha in dotazione anche una pressa cesoia a motore diesel da ton. 500. Tutti gli scarichi provenienti dalla superficie del piazzale sono depurati da un impianto apposito, di proprietà e gestito dalla ditta titolare dell'azienda, e quindi sono definitivamente immessi nel rio che passa nelle vicinanze.
Il bacino d'utenza del centro comprende oltre che il territorio del Comprensorio delle Giudicarie anche le valli limitrofe in particolare modo la Valle di Sole e la Valle di Non. Da una relazione predisposta dalla Ditta titolare dell'impianto, datata agosto 1997, si rileva che in un anno vengono rottamate all'interno del centro circa 1500 veicoli e che normalmente sono stoccate nel deposito 10 automobili, 2-3 autocarri e 5-6 motociclette.

COMUNE DI STORO: nel 1994 la Giunta Comprensoriale con delibera n° 386/94 del 05 aprile 1994 esprimeva parere favorevole al rilascio d'autorizzazione provvisoria al centro ubicato nella frazione di Darzo. In seguito con delibere n°892 di data 12.06.1996 e n°926 di data 22.07.1998 il parere è stato rinnovato e a tutt'oggi l'impianto funziona con l'autorizzazione del sindaco a durata limitata. L'impianto è contraddistinto dalla p.e. 324 e dalla p.f. 589/3 del C.C. Darzo per una superficie complessiva di mq. 2.552 dei quali mq. 312 coperti; è raggiungibile dalla S.S. 237 del Caffaro attraverso una strada comunale di circa ml. 1.000 transitabile con autoarticolati e autocarri con rimorchio. Dal punto di vista urbanistico l'area è individuata dal Piano Urbanistico Provinciale come agricola primaria soggetta a controllo geologico, idrologico e valanghivo, mentre per quanto riguarda la pianificazione subordinata il Comune di Storo ha in corso l'approvazione del nuovo PRG e pertanto sono vigenti due strumenti urbanistici. Il Programma di Fabbricazione, molto datato pone l'area in "Zone destinate all'agricoltura" mentre il nuovo Piano Regolatore Generale in "Aree per rottamazione". L'impianto è costituito ad un capannone e da un piazzale pavimentato in calcestruzzo e si presenta con uno stato di manutenzione e di funzionamento molto carente al limite della normativa. In tempi brevi è necessaria una completa riorganizzazione dei processi produttivi e una manutenzione straordinaria di tutto il comparto. Il bacino d'utenza del centro, ricalca prevalentemente il territorio della Val del Chiese con limitate affluenze dalla vicina Val di Ledro e dai comuni bresciani circostanti il lago d'Idro. Annualmente, il gestore dell'impianto, ha riferito che vengono rottamati circa 200 veicoli.

COMUNE DI TIONE: nel 1998 la Giunta Comprensoriale con delibera n°1381/98 del 04 novembre 1998 esprimeva parere favorevole al rilascio d'autorizzazione provvisoria al centro da ubicare nella frazione di Saone. Il centro era previsto sulla p. ed. 175/1 c.c. Saone, di mq. 4522 dei quali 506 mq. coperti, corrispondente ad un vecchio capannone in stato d'abbandono, posto al margine est del centro abitato di Saone ed accessibile direttamente dalla Strada Statale n°237. Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico, l'area interessata dal centro di rottamazione, è prevista dal Piano Regolatore Generale del Comune di Tione, adeguato al PUP e i vigore dal giugno 1996, come "Zona produttiva di livello locale" e parte della particella come "Zona a

bosco". A tutt'oggi il centro non è funzionante.

PRINCIPI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA SCELTA DELLE ZONE IDONEE ALLA COSTRUZIONE DEI CENTRI DI ROTTAMAZIONE

La scelta delle aree da destinare a centri di rottamazione è condizionata da diversi aspetti che spaziano da quelli prettamente tecnico economici (suolo, paesaggio, ecc.) a quelli amministrativi sociali. Di seguito sono riportati i concetti informatori che hanno contribuito alla definizione delle aree.

PRINCIPI SOCIALI E AMMINISTRATIVI

La localizzazione di un'attività come un centro di rottamazione comporta, per le aree viciniori, un sensibile deprezzamento causato dagli inevitabili rumori, impatti paesaggistici e dal traffico veicolare con conseguente tensione sociale fra gli abitanti circostanti. Il malumore della popolazione diventa spesso frutto di conflitti politici locali che possono limitare anche pesantemente le attività insediate o da insediare. Nelle scelte di piano è stata quindi attentamente valutata la questione dell'impatto sociale che potrebbe produrre la localizzazione di un centro di rottamazione in una determinata zona, preferendo i luoghi più defilati o poco visibili.

SCELTE DI CARATTERE URBANISTICO

L'individuazione della zone ritenute idonee, in rapporto alla situazione urbanistica esistente ed alla conformazione morfologica del Comprensorio delle Giudicarie si è basata sull'analisi dei possibili bacini d'utenza e della stimata quantità dei rifiuti.
Questa prima localizzazione è stata in seguito esaminata in rapporto alla pianificazione comunale in modo da garantire per ogni area individuata, una giustificazione all'inserimento nel sistema pianificatorio. Una particolare valutazione è stata svolta anche per l'accessibilità veicolare; aspetto quest'ultimo fondamentale per la gestione economica dell'impianto.

ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E FISICI

In considerazione della grande importanza che rivestono questi elementi al fine della valutazione dell'idoneità del sito, essi sono stati oggetto di un dettagliato esame preliminare mediante sopralluoghi, indagini specifiche in rapporto alle caratteristiche del territorio. Oltre a ciò è stata presa in massima considerazione la carta di sintesi geologica predisposta dal Comprensorio delle Giudicarie, dagli studi ad essa correlati e dagli studi e analisi per la redazione dei Piani Regolatori Generali, di ogni comune interessato dal presente piano.

SALVAGUARDIA

In particolare la verifica della soglia minima di salvaguardia è stata effettuata al fine della tutela:

- delle acque: sotterranee, livelli della falda freatica, rete idrica superficiale; evitando che nell'area provenga qualsiasi colatura, che le piogge provochino

immissioni, ruscellamenti nell'area con turbamento dell'equilibrio della zona,

- dell'aria: evitando esalazioni, fumane, rifiuti polverulenti soggetti a trasporto eolico;
- del terreno: evitando alterazioni degli equilibri geo-idrologici provvedendo alla sua difesa da fonti di inquinamento (oli, acidi, ecc.) che potrebbero degradarlo irreversibilmente;

CONTROLLI

I controlli sulle aree individuate hanno verificato l'idoneità delle stesse escludendo le seguenti situazioni:

- zone di facile esondazione dei corsi d'acqua;
- aree ad elevata vocazione agricola, industriale o turistica;
- su pendii in vista (diffuso irraggiamento visivo) con effetti negativi verso valle, di difficile contenimento;
- aree abbandonate di cave o miniere, quando l'intervento presentasse la possibilità di un aggravamento delle condizioni esistenti;
- in zone battute da venti ricorrenti, o comunque collocati sopravvento ad abitati troppo vicini.

FATTORI DI RISPETTO

Tutte le aree sono state valutate, al fine di evitare al massimo gli effetti negativi, tenendo conto delle seguenti distanze:

- dai corsi d'acqua significativi fiumi e torrenti;
- dai punti di captazione per acque potabili e termali;
- dalle zone protette a qualsiasi titolo (bellezze naturali, aree archeologiche, siti di rilevanza culturale);
- di settori instabili (erosioni di tipo carsico, vocazione a frane, ecc.).

FATTORI D'IMPATTO AMBIENTALE

Per quanto riguarda l'impatto ambientale ci si è limitati ad una sommaria valutazione in quanto tutte le aree previste dal piano sono di molto al di sotto della soglia prevista dal "Regolamento di esecuzione della provinciale 29 agosto 1988, n. 28 – Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente -". Infatti il Regolamento di esecuzione prevede che siano sottoposti a V.I.A. con procedura semplificata i centri di raccolta, per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di veicoli a motore, i rimorchi e simili, per aree superiori a 1 ha per nuovi interventi e per incrementi di aree superiori a 1 ha per i centri in ampliamento.

OSSERVAZIONI DEI COMUNI INTERESSATI DAL PIANO IN SEGUITO ALLA PRIMA APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMPRENSORIALE DI CUI ALLA DELIBERA N° 945 DI DATA 01 SETTEMBRE 1999.

In data 17 settembre 1999 il Piano dei Centri di Rottamazione così come approvato dalla Giunta Comprensoriale è stato trasmesso ai comuni affinché, ognuno per il territorio di propria competenza, esprimesse, se necessarie, delle osservazioni.
Nel periodo di deposito nei comuni sono pervenute le seguenti osservazioni:

1. **COMUNE DI TIONE** prot. N. 12039 di data 18.10.1999, pervenuta il 27.10.1999 e registrata nel protocollo Comprensoriale al N. 8383/I.06.02;
2. **AUTORECUPERI** di Giovanelli Dante S.a.s. Località Spina Darzo Storo di data 26.10.1999, pervenuta il 27.10.1999 e registrata nel protocollo Comprensoriale al N. 8382/i.06.02;
3. **COMUNE DI BLEGGIO INFERIORE** prot. N. 5077/P di data 29.10.1999, pervenuta il 02.11.1999 e registrata nel protocollo Comprensoriale al N. 8639/I06.02;
4. **COMUNE DI STORO** prot. N. 11025/UT/fp di data 06.11.1999, pervenuta il 08.11.1999 e registrata nel protocollo Comprensoriale al N. 8823/06.02.

In sintesi le 4 osservazioni pervenute riportano le seguenti considerazioni o pareri:
Il Comune di Tione ha espresso parere decisamente negativo sulla ubicazione di un centro di rottamazione nella frazione di Saone, in quanto la zona è da ritenersi troppo vicina al centro abitato;
La ditta Autorecuperi S.a.s., titolare di un centro di rottamazione a titolo provvisorio a Darzo, ricadente proprio su parte dell'area interessata dalle previsioni del Piano, chiede che la zona specifica per centri di rottamazione sia estesa alle pp.ff. 589/2,590,591 e p.ed. 196/1/2 e che sia aumentato il numero di auteveicoli conferibili al centro passando da 400 a 800 unità. Chiede inoltre che la superficie interessata dalla destinazione di zona sia almeno 6.000 mq. Contro i 4.000 mq. previsti dal piano e un aumento della superficie coperta ammissibile dal 15% al 25%.
Il Comune di Bleggio Inferiore chiede tre modifiche relatieve rispettivamente a:

* ampliamento dell'area destinata a centro di rottamazione includendo anche il residuo delle pp.ff. 773, 767 e parte delle 593/3 e 593/1 limitatamente alla zona pianeggiante;
* eliminazione dell'obbligo di mascheramento del centro con barriera vegetale ad andamento irregolare al fine di poter mantenere il mascheramento attuale;

aumento della percentuale di superficie coperta per inuovi insediamenti passando dal 25% al 40% del lotto.
Inoltre il Comune del Bleggio Inferiore segnala la necessità di introdurre gli indici urbanistici per le distanze minime fra edifici e le distanze di rispetto dai confini e dagli edifici.
Anche il **Comune di Storo** domanda tre variazioni al piano:

* stralcio della porzione di p.f. 567 e della parte di p.e. 324 a nord dell'attuale capannone e ampliamento della zona verso sud comprendendo le pp.ff. 589/2, 590, 591 e p.e. 196/1/2;
* ampliamento del bacino d'utenza comprendendo la valle di Ledro e i comuni del lago d'Idro;
* introduzione degli indici urbanistici relativi alla distanza dai confini, dai fabbricati e dalle strade.

La Giunta Comprensoriale esaminate le osservazioni ha ritenuto di accoglierle parzialmente limitatamente a quanto segue:

1. **Comune di Tione** eliminazione della zona prevista nella frazione di Saone;

2. **Comune di Bleggio Inferiore** ampliamento della zona, modifica della superficie coperta e dell'altezza massima conformemennte alla richiesta;
3. **Comune di Storo** variazione della zona come richiesto dal comune e incremento del numero di autoveicoli conferibili da n.400 a n.800.
4. Per quanto riguarda gli indici edilizi e urbanistici modifica dell'art. 6 delle Norme di Attuazione con maggiore specificazione della validità degli indici già previsti dai PRG Comunali in vigore.

STIMA DELLA PRODUZIONE DI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI DESTINATI ALLA DEMOLIZIONE

La stima della produzione di veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione, si basa sulla verifica puntuale del conferimento in atto presso i centri di rottamazione presenti nel Comprensorio delle Giudicarie. Dalle notizie acquisite direttamente dai centri si può quantificare in 1.500 – 1800 veicoli il conferimento annuo nei vari centri di rottamazione del Comprensorio delle Giudicarie.
Altro dato da analizzare, che aiuta ad inquadrare il fenomeno a livello comprensoriale dello smaltimento degli autoveicoli in genere, è la denuncia presso l'ACI dell'avvenuta radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
La tabella che segue riporta i dati degli anni 1983 – 1996 (Fonte P.C.S.R.S. Comp. C4).

CATEGORIA	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
AUTOMOBILI	27.784	8.928	9.729	10.277	11.366	11.125	12.746	11.255	11.390	13.587	11.617	9.873	8.975	8.176
AUTOBUS	24	9	9	20	13	9	11	10	8	10	7	15	11	21
AUTOARTICOLATI	904	320	387	425	389	372	405	474	524	577	668	725	539	515
AUTOARTICOLATI SPECIALI	40	25	28	25	17	17	27	25	22	67	36	184	/	/
TRATTORI	26	8	20	15	12	6	18	17	22	23	40	79	103	105
RIMORCHI	63	19	24	34	25	30	21	25	28	30	41	136	28	42
RIMORCHI SPECIALI	43	12	6	27	23	29	28	42	43	73	91	290	162	93
SEMIRIMORCHI MERCI-SPECIALI	7	5	9	12	9	4	5	10	12	13	31	59	46	61
MOTOCICLI	5.383	548	652	961	1.171	850	814	765	832	1.062	1.372	858	664	687
MOTOCARRI	703	155	156	196	185	182	173	208	195	196	240	160	181	192
TOTALE	34.977	10.059	11.020	11.980	13.210	12.624	14.248	12.831	13.076	15.638	14.143	12.399	10.170	9.892

Mediamente nei quattordici anni della tabella sono stati smaltiti in Provincia di Trento 14.019 veicoli l'anno.

Per disaggregare il dato medio a livello provinciale e determinare il valore di riferimento comprensoriale si rapporta il valore cognito al numero delle famiglie presenti nelle due entità territoriali.

NUMERO ANNUALE VEICOLI RADIATI MEDIAMENTE ANNI 90 – 96 (Fonte ACI) **14.019**

NUMERO FAMIGLIE ANNO 1995 IN PROVINCIA DI TRENTO (Servizio Statistica – Annuario Statistico 1995) **181.926**

NUMERO FAMIGLIE ANNO 1995 IN COMPRENSORIO GIUDICARIE (Servizio Statistica – Annuario Statistico 1995) **13.791**

NUMERO MEDIO VEICOLI RADIATI ANNUALMENTE IN COMPRENSORIO GIUDICARIE $= \frac{14.019 \times 13.791}{181.926} = 1.062$

Il valore ottenuto, si discosta sensibilmente dal dato statistico rilevato di 1.500 – 1800 veicoli/anno demoliti nel Comprensorio delle Giudicarie; ciò è sicuramente da attribuire all'area di conferimento/raccolta che oltrepassa i confini comprensoriali andando ad interessare le vicine Valle di Sole, Valle di Non e parte dell'hinterland di Trento.

In sostanza si può affermare che circa il 60% dei veicoli rottamati nei centri esistenti sono prodotte dal Comprensorio delle Giudicarie e il rimanente 40% proviene dai comprensori limitrofi.

Pertanto in base a questi dati non si può parlare di un solo bacino di utenza comprensoriale, ma di un bacino più vasto che comprende il C.7, C.6, la città di Trento e il C.9, pari al 7.5% delle carcasse provinciali, con una tendenza ad uno sviluppo ulteriore.

I dati di conferimento sono in assestamento.

Il presente piano ipotizza uno sviluppo per i prossimi anni pari al 5%-10% dei veicoli annui conferiti rispetto alla media 1983 - 1996 con una progressione massima nel 2002, pari a 1.800 - 2.000 veicoli/anno e quindi conferma le due aree già oggetto di parere da parte della Giunta Comprensoriale e attualmente insediate.

Per quanto concerne il dimensionamento delle suddette strutture di trattamento e recupero, s'ipotizza che l'area necessaria per l'esercizio di tutte le attività connesse con la rottamazione sia di circa 4.000 mq.

Al riguardo sembra opportuno che un centro di rottamazione a ciclo totale sia dimensionato in linea di massima secondo il seguente schema:

- Deposito di carcasse da trattare mq. 1.000
- Settore per il trattamento delle carcasse trattate mq. 1.000
- Deposito delle carcasse trattate mq. 700
- Deposito parti riutilizzabili per la commercializzazione mq. 400
- Deposito stoccaggio liquidi e rifiuti pericolosi mq. 50
- Uffici e servizi mq. 100
- Aree di manovra, percorsi, parcheggi, ecc. mq. 1.000

ORGANIZZAZIONE E PROGRESSIONE D'UTILIZZO

LOCALITA'	COMUNE	ESISTENTE	NUOVA FORMAZIONE	ORGANIZZAZIONE E PROGRESSIONE DI UTILIZZO
Cares	BLEGGIO INFERIORE	SI	-	Si prevede la continuazione dell'attività
Darzo	STORO	SI	-	Si prevede la continuazione dell'attività

LOCALIZZAZIONE CENTRI DI ROTTAMAZIONE

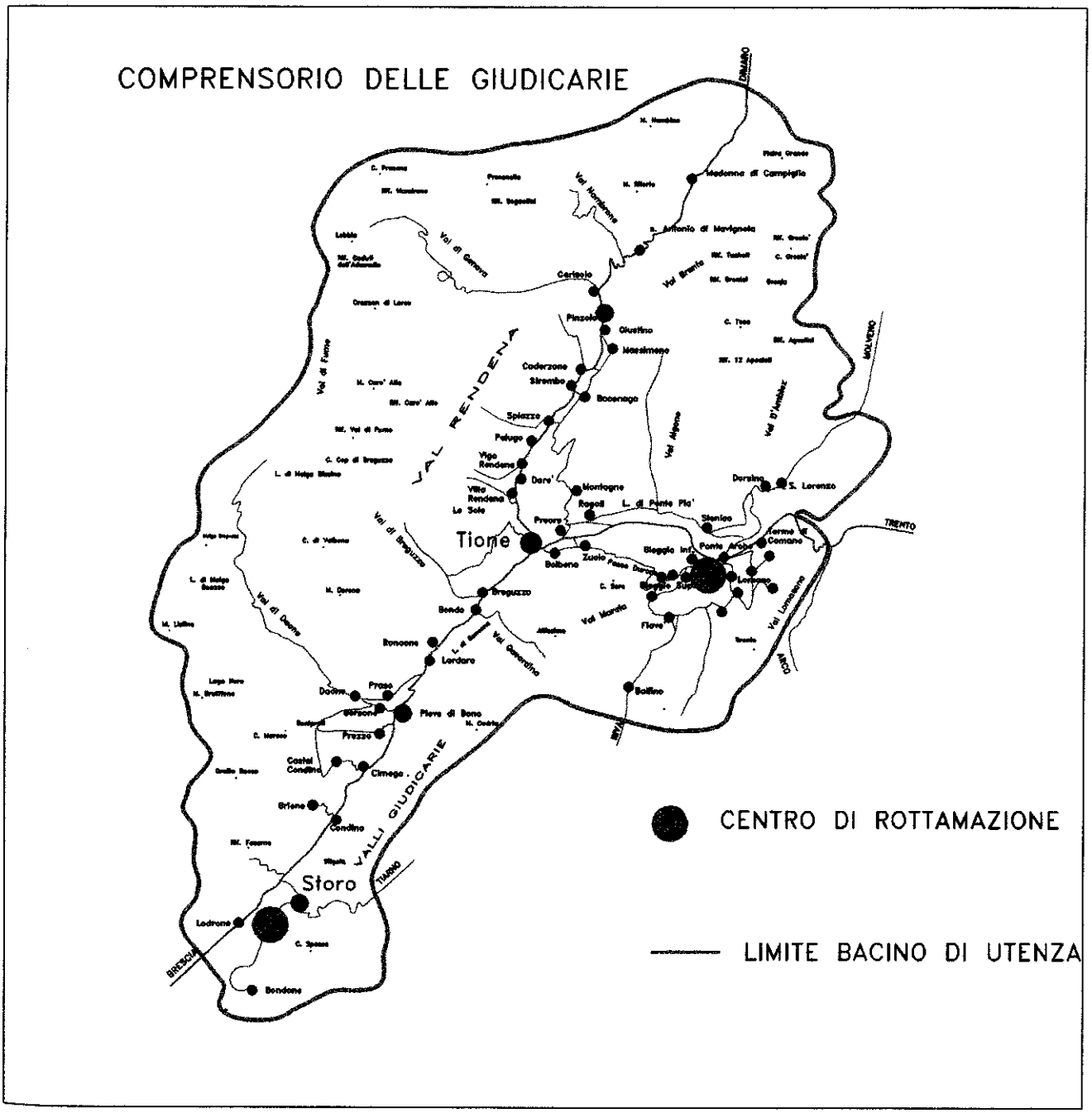
COMPRENSORIO DELLE GIUDICARIE
VAL RENDENA
VALLI GIUDICARIE
Tione
Storo
Pinzolo
Madonna di Campiglio
Carisolo
Giustino
Massimeno
Caderzone
Strembo
Boscampo
Spiazzo
Pelugo
Vigo Rendena
Darè
Villa Rendena
Montagne
Roncì
Prevera
Bolbeno
Zuclo
Bleggio Inf.
Bleggio Sup.
Lomaso
Comano
Stenico
Dorsino
S. Lorenzo
Bragozzo
Bondo
Bondone
Lardaro
Pieve di Bono
Prezzo
Cimego
Condino
Ledrone
Bolbino
Fiavè
Vallesinella
Vallesinella
Vallesinella

INDICAZIONI SULLE VALUTAZIONI URBANISTICHE – GEOLOGICHE - PAESAGGISTICHE

Partendo dal presupposto che ogni progetto parte da diverse condizioni ambientali, economiche, ecc., si elencano successivamente degli accorgimenti e attenzioni da seguire per la redazione di un progetto di un centro di rottamazione

PREPARAZIONE DEI RIFIUTI

All'arrivo dei rottami si procederà a:

- vagliatura: nell'apposito settore delle carcasse per il trattamento e per il recupero dei liquidi e delle parti riutilizzabili;

- divisione: delle carcasse in più settori (deposito carcasse trattate, deposito parti inutilizzate, deposito parti utilizzabili, deposito dei contenitori dei liquidi;

- lavorazione: delle carcasse con mezzi di compattazione.

ORGANIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

Un centro di rottamazione deve essere studiato, per tendere ad un'organizzazione efficace, moderna e funzionale, con tutte le interrelazioni esistenti con l'esterno.

A tal fine si elencano alcune tipologie e accorgimenti progettuali da seguire per l'inserimento del C.R. nel sistema pianificatorio comunale.

Accessibilità:

Dovranno particolarmente essere verificati gli innesti con la viabilità ordinaria, nonché i tracciati, le pendenze della viabilità di collegamento con il centro di rottamazione, affinché diventino compatibili con la frequenza ed il peso degli automezzi che la percorrono.
In caso di presenza di viabilità di proprietà pubblica quali beni demaniali (lungo i corsi d'acqua) o forestale è indispensabile ottenere la prescritta autorizzazione al transito ed il collaudo al traffico previsto.

Zona di accesso:

- Tutto l'impianto dovrà essere recintato con rete metallica e risultare aperto solo nei punti presidiati (cancello, sbarra, posto di controllo). All'esterno dei punti d'accesso dovrà essere prevista un'area di sosta per attese dei camion, trattori, ecc., mentre un'altra dovrà essere interna all'impianto per le operazioni di carico e scarico;

- è consigliabile e opportuno illuminare l'accesso nelle ore notturne, in modo da

evitare l'abbandono dei rifiuti all'esterno dell'area, o per allontanare eventuali intrusi;

- in prossimità degli accessi saranno ubicati gli eventuali manufatti "civili" quali spogliatoi, servizi igienici, magazzino attrezzi, ecc. nonché l'ufficio per la gestione giornaliera;

Controlli funzionali

Sono le operazioni necessarie per assicurare una corretta conduzione dell'area:

- Divisione in settori.
  E' indispensabile una divisione precisa e visibile dei vari settori con eventuali cartelli indicatori e corsie d'accesso obbligate;

- Verifiche periodiche.
  Si tratta del controllo del regolare lavoro di trattamento delle carcasse, dello smaltimento dei rifiuti speciali (oli, batterie, liquido refrigerante, ecc.) e delle parti da avviare alla demolizione o rottamazione (tempo max 180 giorni dalla data di conferimento);

- Disposizioni di sicurezza
  Costituiscono la difesa della discarica e del centro di rottamazione e sono funzionali alla difesa dell'ambiente e dell'uomo da eventuali rischi;

- Recinzioni, cartelli indicatori e ogni altro utile apprestamento per evitare l'invadenza anche involontaria d'estranei.

Prescrizioni geologiche

In base alle normative vigenti statali e provinciali ed a quanto riportato nelle normative di ogni PRG Comunale, l'ubicazione dell'area destinata a centro di rottamazione dovrà sottostare alle seguenti disposizioni:

a) non essere inserita nelle "aree a rischio geologico" nella cartografia di sintesi geologica del PRG;

b) non presentare situazioni di instabilità o pericolo;

c) non essere sottoposta ad aree di frana, smottamenti, valanghe o slavine;

d) non essere soggetta ad erosione da parte di corsi d'acqua;

e) non essere soggetta ad alluvionamento;

f) non essere posizionata in luoghi soprastanti ad insediamenti abitativi;

g) essere sita a distanza dai punti di captazione (sorgenti o pozzi) ed opportunamente impermeabilizzata, cioè non costituire potenziale pericolo per gli approvvigionamenti di acqua potabile;

h) l'escursione della falda freatica dovrà essere correttamente computata e verificato il franco di almeno 100 cm. tra la profondità minima di escursione del livello di falda previsto e la superficie del centro di rottamazione e/o raccolta, e dove tale

franco non fosse rilevato dovranno essere previste le opere necessarie a raggiungere lo scopo;

i) le aree non dovranno essere poste su terreni geotecnicamente sfavorevoli (che, provocando cedimenti differenziali, vanifichino l'effetto delle opere di impermeabilizzazione) e, ove il sito ne presentasse, la loro capacità portante dovrà essere migliorata mediante tecniche opportune;

l) le aree non dovranno essere situate in zone di impluvio nelle quali vengano convogliate le acque superficiali, che eventualmente dovranno essere deviate con opportune canalizzazioni.

m) tutte le acque provenienti dai piazzali utilizzati dal centro dovranno essere raccolte e convogliate ad appositi pozzetti di raccolta con separatori degli oli adeguatamente dimensionati.

n) se necessario dovrà essere effettuata una verifica sull'effettiva possibilità di sostenere i carichi previsti da parte delle vie di accesso ai siti localizzati.

o) Il progetto di un centro di raccolta e/o rottamazione di autoveicoli, rimorchi e simili destinati alla demolizione, dovrà essere correlato da una "relazione geologico-geotecnica", che ne faccia parte integrante, a firma di un Geologo regolarmente iscritto all'Albo Nazionale dei Geologi (è ammessa, per la sola parte geotecnica, la redazione da parte di un professionista laureato in altre discipline purché con maturata esperienza in campo geotecnico) nella quale, sotto la piena responsabilità del professionista, siano valutate le problematiche legate ai punti di cui sopra e fornite specifiche risposte.
Inoltre nel progetto dovrà essere evidenziato per quanto riguarda i punti:

d) e e) - Nel caso il sito destinato al centro fosse in prossimità di un corso d'acqua di particolare importanza (anche in rapporto a fenomeni erosivi od alluvionali già avvenuti) dovrà essere valutata mediante apposito studio idraulico la possibilità d'esondazione da parte del corso d'acqua anche in caso di piena eccezionale (valutazione di riferimento = piena centenaria) e predisporre le opere necessarie per impedire l'erosione delle sponde e la tracimazione delle acque sui piazzali del centro di raccolta e/o rottamazione.

g) - In base alla vigente normativa le aree destinate al centro dovranno essere poste a distanza dalle sorgenti e dai pozzi captati per approvvigionamento d'acqua destinata ad uso potabile. In ogni caso, l'area sarà suddivisa in diversi settori di cui quelli destinati alle carcasse da trattare, alle operazioni di trattamento ed al deposito dei contenitori dei liquidi estratti dai veicoli, dovranno essere impermeabilizzati mediante la posa in opera di letti di materiale argilloso od altri materiali opportuni la cui permeabilità k sia inferiore a $k=10^{-6}$ per un metro di spessore.
In alternativa possono essere impiegati materiali artificiali, resistenti all'eventuale azione aggressiva dei fluidi provenienti dai materiali trattati, che garantiscono lo stesso grado d'impermeabilità. Il manto impermeabile artificiale dovrà in ogni caso essere protetto dagli agenti atmosferici e dai pericoli di danneggiamento in fase di realizzazione ed esercizio dell'impianto di raccolta e/o rottamazione ed in ogni caso posato su uno strato di terreno fine di conveniente spessore.
Il sistema d'impermeabilizzazione deve essere conformato in maniera da impedire la fuoriuscita non controllata dei fluidi dal fondo o lateralmente.

h) - Nelle aree destinate ai centri dovranno essere effettuate specifiche valutazioni delle caratteristiche geotecniche dei terreni in rapporto alle diverse destinazioni dei settori del centro.

i) - A monte delle aree destinate ai centri dovranno essere predisposte delle opere opportune tali da evitare che le acque meteoriche possano convogliare in quantità elevata sui piazzali.

l) - Le attrezzature dei pozzetti di raccolta delle acque provenienti dai piazzali dovranno essere tali. in base al "T.U. delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti" da immettere acque che corrispondano ai seguenti requisiti: -

se in acque superficiali:

TABELLA D (Art. 15 del T.U.)

Limiti di accettabilità in acque superficiali per gli scarichi da insediamenti produttivi.

1	pH	6 - 8,5
2	Temperatura °C	30°C la temperatura del corso d'acqua non deve aumentare più di 3° nel raggio di 50 m
3	Colore	Gli affluenti non devono provocare allo scarico visibili variazioni di colore nelle acque in cui vengono immessi: il colore non deve essere percettibile su spessore di 10 cm dopo diluizione 1:20
4	Odore	Non deve dar luogo ad inconvenienti né essere marcato né nauseante
5	Materiali grossolani	Assenti
6	Materiali sedimentabili	ml/l 0,5
7	Materiali in sospensione totali	mg/l 40
8	BOD_5	mg/l 40
9	COD	mg/l 100
10	Metalli e non metalli tossici totali (As - Cd - Cr (VI) - Cu - Hg - Ni - Pb - Se - Zn)	mg/l 1,5
11	Alluminio come Al	mg/l 1
12	Arsenico come As	mg/l 0,5
13	Bario come Ba	mg/l 10
14	Boro come B	mg/l 2
15	Cadmio come Cd	mg/l 0,01
16	Cromo III come Cr	mg/l 2
17	Cromo VI come Cr	mg/l 0,1
18	Ferro come Fe	mg/l 2
19	Manganese come Mn	mg/l 2
20	Mercurio come Hg	mg/l 0,005
21	Nichel come Ni	mg/l 0,5
22	Piombo come Pb	mg/l 0,1
23	Rame come Cu	mg/l 0,1
24	Selenio come Se	mg/l 0,01
25	Stagno come Sn	mg/l 2
26	Zinco come Zn	mg/l 0,5
27	Cianuri come CN^-	mg/l 0,1
28	Cloro attivo come Cl_2	mg/l 0,10
29	Solfuri come H_2S	mg/l 0,5
30	Solfiti come $SO_3^{=}$	mg/l 1
31	Solfati come $SO_4^{=}$	mg/l 1000
32	Cloruri come Cl^-	mg/l 1200
33	Fluoruri come F^-	mg/l 6
34	Fosforo totale come P	mg/l 3
35	Azoto ammoniacale come NH_4^+	mg/l 3,0
36	Azoto nitroso come N	mg/l 0,3
37	Azoto nitrico come N	mg/l 10
38	Grassi e oli animali e vegetali	mg/l 20
39	Oli minerali	mg/l 5
40	Fenoli totali come C_6H_5OH	mg/l 0,1
41	Aldeidi come H-CHO	mg/l 0,5
42	Solventi organici aromatici	mg/l 0,1
43	Solventi organici azotati	mg/l 0,1
44	Solventi clorurati	mg/l 0,5
45	Tensioattivi	mg/l 2
46	Pesticidi clorurati	mg/l 0,05
47	Pesticidi fosforati	mg/l 0,05
48	Prova di tossicità per i pesci	Nelle 24 ore della durata della prova biologica i pesci non devono presentare alcun sintomo di intossicazione: la prova biologica si effettua su acqua di scarico diluita da 0 a 5 volte.
49	Tossicità nei rapporti con altri organismi	Non devono essere presenti sostanze tossiche inibenti la depurazione biologica.
50	Ossigeno disciolto	Non meno di 5 mg/l
51	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000
52	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000
53	Streptococchi fecali MPN/100 ml	2.000 Parapetri 51 - 52 - 53 Il limite si applica quando, a discrezione del Servizio protezione ambiente, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.

- se in fognatura:

TABELLA G (Art. 15 del T.U.)

Limiti di accettabilità per scarichi in fognatura da insediamenti produttivi.

N.	PARAMETRI	VALORI	NOTE
1	pH	6,0 - 8,5	
2	Temperatura C°	≦ 30°C	
3	Colore		Secondo le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione
4	Odore		Secondo le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione
5	Materiali grossolani	*assenti*	Per "materiali grossolani" si intendono oggetti di dimensione lineare superiore ad 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura
6	Materiali sedimentabili	≦ ml/l 10	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore
7	Materiali in sospensione totali	≦ mg/l 250	Per "materiali in sospensione totali", si intendono quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 micron
8	BOD_5	mg/l	Secondo il provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 2000
9	COD	mg/l	Secondo il provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 5000, fermo restando che il rapporto COD/BOD deve essere inferiore a tre
10	Azoto totale (organico + ammoniacale + nitroso + nitrico)		Secondo le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 80
11	Fosforo totale come P	≦ mg/l 10	
12	Grassi e olii animali e vegetali	mg/l	Secondo le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 50
13	Tensioattivi	mg/l	Secondo le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 10

SCHEMI DI POSSIBILI INQUINAMENTI

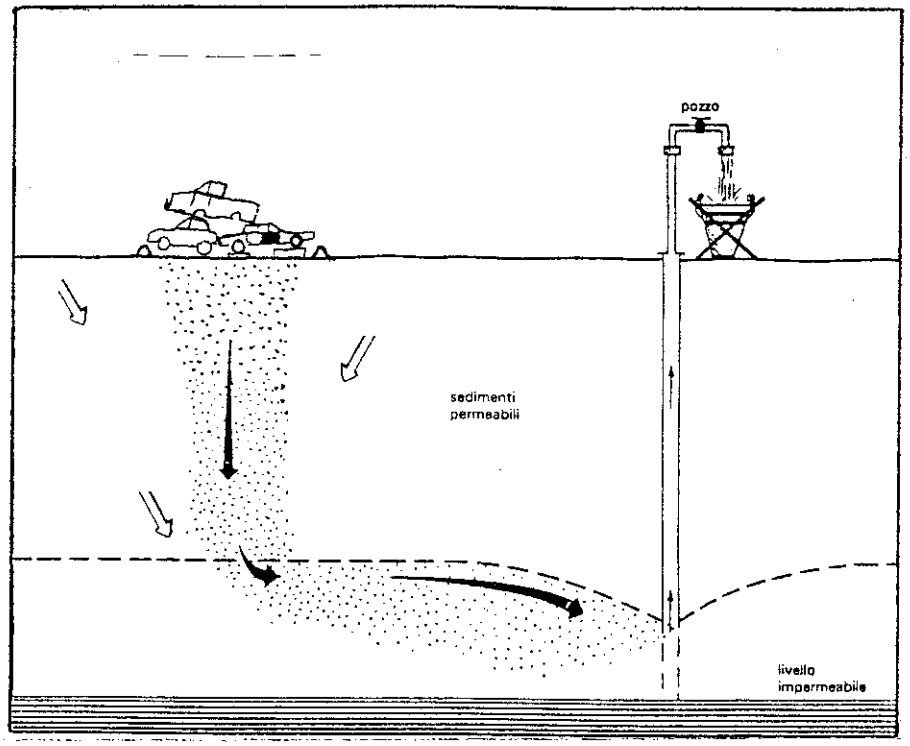

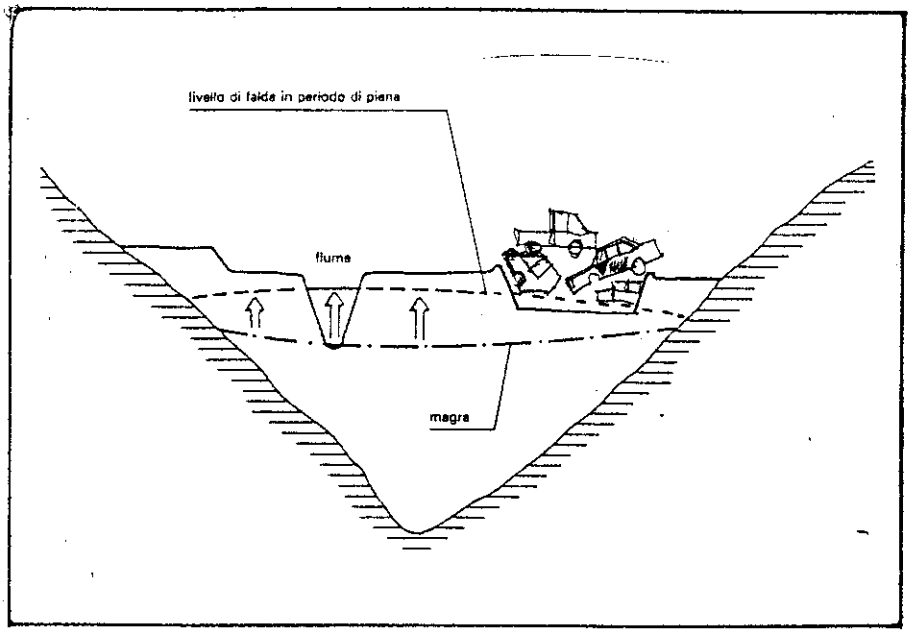

a) in terreni molto permeabili, con apporto di contaminanti molto elevato;
b) per diffusione di sostanze inquinanti a seguito di oscillazioni del livello della falda.

---

da Cossu, Francani, Giugliano, Vismara, 1987: "Valutazione di impatto ambientale

FAC-SIMILE AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE CENTRI DI ROTTAMAZIONE

Oggetto: Art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Autorizzazione all'esercizio del centro di rottamazione prot. n._____ d.d._____.

IL SINDACO

- **VISTA** la domanda inoltrata in data _____ dalla Ditta _____ con sede _____, volta ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di un centro di raccolta e rottamazione di autoveicoli, loro parti, e simili destinati alla demolizione, sulle pp.ff. _____ in C.C. _____, Loc. _____, nel Comune Amministrativo di_____;

- **ESAMINATA** la documentazione allegata alla domanda comprendente i seguenti elaborati (elencare):

  _____
  _____
  _____
  _____
  _____

- **VISTO** il Piano dei Centri di Rottamazione del Comprensorio delle Giudicarie approvato con deliberazione n. ____ d.d. _____;

- **ESAMINATI** gli atti istruttori ed in particolare l'idoneità tecnico-economica della ditta richiedente, dichiarata anche nel certificato d.d. _____ della C.C.I.A.A. competente territorialmente, e rilevata l'insussistenza di procedimenti penali e condanne nei confronti dei soci della società;

- **VISTA** la nota del Commissario del Governo per la Provincia di Trento attestante che alla medesima data a carico della Ditta e dei suoi soci non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;

- **VISTI** il D.M. 30 marzo 1994, riguardante l'operatività dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché l'art. 30, comma 4, del

D. Lgs. 22/97 che prevede l'iscrizione all'Albo per talune attività. compresa la gestione di impianti di smaltimento di titolarità di terzi;

- **RICORDATO** che l'art. 64 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. e s.m., attribuisce la competenza autorizzatoria relativa all'esercizio dei centri di rottamazione al Comune territorialmente interessato alla localizzazione;

- **RITENUTO** di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

- **VISTI** gli artt. 84 e 86 del Testo Unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1/41 Leg. E successive modifiche ed integrazioni;

- **VISTO** il D.L. 5 febbraio 1997, n. 22;

- **VISTO** il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2, lett. e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

- **VISTO** il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148 "regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell'artt. 12, 18, comma 2, lett. m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

- **VISTO** l'art. 88 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e le disposizioni attuative relative al versamento della garanzia finanziaria;

- **VISTA** la garanzia finanziaria prestata a favore del Comune a copertura delle spese per l'eventuale bonifica e ripristino delle aree interessate, dalle installazioni e dei mezzi impiegati, per la chiusura degli impianti in qualunque momento, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività autorizzata;

a u t o r i z z a

la ditta _____
(denominazione dell'ente o ragione sociale dell'impresa autorizzata), con sede in _____, di cui è (specificare) titolare o legale rappresentante o direttore tecnico o responsabile attività) il signor _____
nato a_____ il _____ e residente in _____
la quale esercita attività di (specificare solo nel caso effettivo) _____
_____
a gestire il centro di rottamazione sito in Loc. _____
sulle pp.ff. n. _____di complessivi mq._____ in C.C. _____

Comune Amministrativo di _____, secondo le modalità descritte negli elaborati allegati alla domanda per il rilascio della presente autorizzazione e nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

1) La presente autorizzazione **ha durata di anni cinque** dalla data di ricevimento del presente provvedimento e consente di trattare un massimo di nr._____ veicoli all'anno.
Potrà essere rinnovata su richiesta del soggetto autorizzato, previa presentazione di apposita domanda almeno 180 giorni prima della sua scadenza, in conformità alle disposizioni di legge.

2) L'impianto deve essere suddiviso nei seguenti settori:

a) settore per il deposito delle carcasse da trattare;
b) settore per le operazioni di trattamento;
c) settore per il deposito delle carcasse trattate;
d) settore per il deposito delle parti inutilizzabili;
e) settore per il deposito delle parti utilizzabili;
f) settore per il deposito dei contenitori dei liquidi estratti dai veicoli (benzina, gasolio, olio cambio e motore, liquidi idraulici e refrigeranti, acidi di batteria).
g) settore .....

N.B.: Nel caso di impianti destinati alla sola raccolta di carcasse i settori possono essere limitati a quelli indicati nei punti a) e f).

3) L'impianto deve essere dotato di:

a) una serie di contenitori per la raccolta dei liquidi estratti dai veicoli. La raccolta deve essere realizzata separatamente per classi omogenee ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente;

b) un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi, in caso di versamento;

c) scarichi idrici adeguati alle norme vigenti;
d) recinzione, in rete metallica, alta 2,5 mt. onde impedire l'accesso a persone non autorizzate e dotata di segnaletica, cancello ed eventuale sbarra, essere provvisti di un sistema di allarme interno, un impianto di comunicazione con l'esterno (telefono, radiotelefono, ecc.), un idoneo sistema antincendio, in conformità alle vigenti normative, le opere di urbanizzazione primaria e prevedere un custode durante l'orario di conferimento.

4) La gestione dell'impianto è sottoposta alle seguenti modalità:

a) le carcasse, all'arrivo devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo di tutti i liquidi e delle batterie;

b) le carcasse, salvo quelle soggette a particolari disposizioni della autorità giudiziaria o amministrativa, non possono essere detenute presso l'impianto per un periodo di tempo superiore a 180 gg. dalla data del conferimento;

c) i liquidi, le batterie e gli acidi delle stesse qualora siano destinate alla

rottamazione, saranno stoccati in appositi contenitori per il successivo allontanamento come rifiuti speciali e/o tossico-nocivi;

d) le carcasse devono essere trattate solo su apposite piattaforme di lavoro impermeabilizzate entro tempi dipendenti dallo stato di conservazione delle carcasse. comunque non superiori a 30 giorni;

e) i materiali di risulta, devono essere depositati negli appositi settori;

f) è vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto speciale in luogo, l'inquinamento da rumore, le esalazioni dannose o moleste, sviluppo di larve, ratti e insetti;

g) è vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o fortemente suddivisi, soggetti a trasporto eolico in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di sistemazione del centro atti ad impedire il trasporto stesso;

h) l'accatastamento delle carcasse trattate non deve essere superiore a sei metri;

i) per eventuali rifiuti tossici e nocivi originati dall'attività di ammasso e trattamento è prescritta la tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la comunicazione annuale ai sensi del D.L. 5 febbraio 1997, n. 22 dei quantitativi, delle tipologie e dei trattamenti dei rifiuti nell'anno solare precedente. Inoltre il richiedente deve accertare che i terzi, ai quali affidi i rifiuti per le attività di smaltimento diverse da quelle che formano oggetto del presente provvedimento siano muniti delle autorizzazioni previste dal D.L. 22/97

5) dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 88 del Testo unico, entro _____ giorni dalla notifica del presente provvedimento, una garanzia finanziaria fissata in lire _____ con durata pari a _____ mesi; (N.B.: la garanzia finanziaria sarà imposta e determinata secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; ne sono esclusi gli enti pubblici e loro concessionari);

6) (specificazione di eventuali obblighi di sistemazione finale e ripristino ambientale dell'area a seguito di chiusura)
_____
_____
_____
_____

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione.

Il presente provvedimento non comprende le autorizzazioni ad installare o gestire in Provincia di Trento discariche od impianti di innocuizzazione o stoccaggio provvisorio e/o definitivo di rifiuti tossici e nocivi.

Il titolare della presente autorizzazione è inoltre tenuto:

1) a comunicare ogni variazione che dovesse intervenire nella persona del titolare, legale rappresentante, presidente o amministratore della ditta o impresa nonché ogni altra, modifica o variazione che per qualsiasi causa dovesse intervenire nella proprietà o nella gestione degli impianti o nell'esercizio dell'attività autorizzata;

2) a comunicare tempestivamente se nei confronti del titolare o legale rappresentante ecc. sia iniziata azione penale o sia proposta adozione di misure per l'ipotesi di reato previsto dalle leggi citate all'art. 86, primo comma, lett. b) del Testo Unico;

3) a comunicare all'Agenzia provinciale per la protezione ambiente, e al Comprensorio, su apposito modulo, entro il primo bimestre di ciascun anno e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta, i dati relativi alla quantità ed ai tipi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti, trattati, stoccati o smaltiti nell'anno solare precedente;

4) a non sospendere l'attività di smaltimento senza esserne preventivamente autorizzato;

5) di rispettare le disposizioni di legge e le prescrizioni richiamate nel presente provvedimento.

La presente autorizzazione può essere modificata, integrata o sospesa per evitare danno a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si rendesse necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare della presente autorizzazione.

La presente autorizzazione si intende valida fino a _____ (data); la stessa non dispensa dall'ottenimento degli altri provvedimenti permissivi eventualmente richiesti dalla normativa vigente.

IL SINDACO

_____

FONTI: per l'elaborazione del Piano sono stati utilizzati e per alcune parti riportati integralmente i seguenti studi e documenti.

PIANO COMPRENSORIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI – COPMPRENSORIO ALTA VALSUGANA –

PIANO COMPRENSORIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI – COPMPRENSORIO VALLAGARINA –

ATTIVITA' DI ROTTAMAZIONE: UNA ESPERIENZA –Dott. Lario Agati e Dott.ssa Gioia Bini –

COMMISSIONE COMUNITA' EUROPEE PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO – Luglio 1997 –

LO STATO DELLA POLITICA EUROPEA NEI RIGUARDI DEI RIFIUTI – VEICOLI E PNEUMATICI FUORI USO – E. de Fraja Frangipane, G. Bressi, G. Pastorelli.

LA GESTIONE DEL FLUFF PRODOTTO DALLA FRANTUMAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI – G. Bressi, G. Pastorelli.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO PROTEZIONE AMBIENTE – Circolari esplicative sui centri di rottamazione.

C:\UTC\SIA\PIANO DI ROTTAMAZIONE\RELAZIONE.DOC

PIANO COMPRENSORIALE DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

(Art. 64 T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento)

STRALCIO RELATIVO
AI CENTRI DI ROTTAMAZIONE

NORME DI ATTUAZIONE

COMPRENSORIO DELLE GIUDICARIE
TIONE DI TRENTO
UFFICIO TECNICO

Novembre 1999

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott.arch. MAURIZIO POLLA

COMPRENSORIO DELLE GIUDICARIE
UFFICIO TECNICO
Via P. Gnesotti, 2
38079 TIONE

PIANO COMPRENSORIALE DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

(Art. 64 T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento)

STRALCIO RELATIVO AI CENTRI DI ROTTAMAZIONE

NORME DI ATTUAZIONE

Novembre1999

Piano approvato con delibera assembleare N° di data

INDICE

Art. 1	Finalità del Piano Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Speciali	pag.	1
Art. 2	Elementi costitutivi del Piano Comprensoriale di Smaltimento dei Rifiuti Speciali	"	2
Art. 3	Applicazione del Piano Comprensoriale di Smaltimento dei Rifiuti Speciali	"	2
Art. 4	Modalità di attuazione e gestione	"	3
Art. 5	Raccordo fra Piano Comprensoriale Centri di Rottamazione e P.R.G.	"	3
Art. 6	Indici edilizi ed urbanistici	"	4
Art. 7	Bacini di utenza o di conferimento	"	4
Art. 8	Centri di rottamazione	"	4
Art. 9	Autorizzazioni	"	6
Art. 10	Domanda di Autorizzazione	"	7
Art. 11	Documentazione per la presentazione della domanda di Autorizzazione	"	7
Art. 12	Viabilità	"	8
Art. 13	Segnaletica	"	8
Art. 14	Autorizzazioni o Concessioni su aree demaniali	"	8
Art. 15	Aggiornamenti	"	8
Art. 16	Norme transitorie e finali	"	9

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1

Finalità del Piano Comprensoriale
Smaltimento Rifiuti Speciali

(1) In rapporto alle politiche nazionali e provinciali di governo del territorio, e in particolare nell'attività del contenimento delle risorse naturali e del riuso dei prodotti industriali e di lavorazione delle materia prime, il presente Piano Comprensoriale dei Rifiuti Speciali Stralcio dei Centri di Rottamazione., redatto in conformità a quanto contenuto al 1° comma dell'art. 65 del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, concorre, attraverso la previsione di condizioni per le trasformazioni e le utilizzazioni, a perseguire le seguenti finalità:

a) approccio coordinato e consapevole con le risorse ambientali;

b) risolvere e contenere le emissioni inquinanti e degradanti dei rifiuti negli habitat naturali, con interventi programmati evitando le componenti negative anziché intervenire solo successivamente sugli effetti prodotti nell'ecosistema;

c) riconoscimento di parità di interconnessione tra sviluppo socio-economico e tutela dell'habitat nel quale si sviluppa la personalità umana.

(2) In relazione alle precitate finalità il Piano dei Centri di Rottamazione provvede a dettare prescrizioni volte alla tutela, salvaguardia e valorizzazione delle risorse e del territorio confermando che "il diritto all'ambiente è diritto fondamentale della persona e interesse generale della collettività. Ciascuno è responsabile dell'ambiente e ha il dovere di contribuire alla sua conservazione" (dichiarazione sul diritto all'ambiente).

(3) Le norme, le carte di piano e la relazione tecnico-illustrativa del Piano dei Centri di Rottamazione che d'ora innanzi sarà chiamato Piano, stabiliscono, zona per zona, le aree e gli elementi ambientali e territoriali considerati, gli usi previsti, possibili e quelli esclusi, nonché i limiti, l'entità e le caratteristiche degli interventi ammissibili, necessari o da prevedersi e gli eventuali divieti.

Art. 2

Elementi costitutivi del Piano Comprensoriale di Smaltimento dei Rifiuti Speciali Stralcio relativo ai Centri di Rottamazione

(1) Sono elementi costitutivi del Piano Comprensoriale Smaltimento dei Rifiuti Speciali, di cui al 2° comma dell'art. 64 del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, gli elaborati e le tavole indicati di seguito:

a) Relazione tecnico-illustrativa contenente i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire, i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità: la dimensione del bacino di utenza nonché l'individuazione delle zone idonee alla realizzazione dello smaltimento dei rifiuti;

b) Norme di attuazione contenenti i criteri di massima e le norme tecniche per la progettazione, installazione e gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

c) Carta di Piano Comprensoriale Smaltimento dei Rifiuti Speciali:

- n. 1 quadro di unione in scala 1:50000, relativo alla sintesi di piano dell'intero territorio comprensoriale riportante la localizzazione delle aree idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento e di stoccaggio provvisorio dei rifiuti;

- n. 2 schede tecniche (numerate dal n. 1 al n. 2) relative a tutti i siti, per centri di rottamazione individuati e ritenuti idonei, riportanti i dati tecnici di ogni singola area e le modalità e i criteri di massima per la progettazione e l'intervento.

Art. 3

Applicazione del Piano Comprensoriale di Smaltimento dei Rifiuti Speciali Stralcio relativo ai Centri di Rottamazione

(1) Ai sensi dell'art. 64 del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la disciplina del presente Piano si applica immediatamente al territorio dei Comuni di: Bleggio Inferiore e Storo mentre per gli altri comuni delle Giudicarie solo qualora siano apportate variazioni al Piano e limitatamente ai nuovi comuni interessati.

(2) Tale disciplina è in conformità alle normative di legge e decreti provinciali e nazionali (D.L. 5 febbraio 1997, n. 22 - D.P.G.P. n. 1-41/leg. dd. 26.01.1987, così come modificato ed integrato) e si applica secondo le disposizioni contenute nelle carte di piano, nella relazione tecnico-illustrativa e nelle presenti norme di attuazione.

(3) Il Piano stabilisce inoltre i criteri informatori della disciplina tecnico-amministrativa a cui i Comuni dovranno fare riferimento per attuare una coerente gestione tecnico-ambientale dei siti individuati sul territorio comprensoriale.

(4) Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del Piano è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 4

Modalità di attuazione e gestione

(1) Il Piano. si attua attraverso la gestione pubblica (comuni comprensori ed altri Enti) o privata.

Art. 5

Raccordo fra Piano e P.R.G.

(1) Le carte dei P.R.G. comunali riportano, con apposita simbologia, le aree destinate a centri di rottamazione per le quali valgono le indicazioni di dettaglio contenute nel presente Piano che può modificare, ai sensi dell'art' 67 "Pubblica utilità ed effetti urbanistici" del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, l'ubicazione e la dimensione dell'area.

Art. 6

Indici edilizi e urbanistici

(1) Per tutto quanto non previsto dalle schede specifiche e dal successivo articolo n. 8 del presente Piano vale quanto disposto dalle Norme di Attuazione dei P.R.G. comunali per le aree produttive.

Art. 7

Bacini di utenza o di conferimento

(1) Per quanto attiene la programmazione urbanistica in relazione all' area di gravitazione, i 40 Comuni del Comprensorio delle Giudicarie sono suddivisi in un unico bacino di utenza.

(2) Eventuali conferimenti provenienti dall'esterno del bacino di utenza devono essere previsti nel dispositivo Sindacale di autorizzazione del centro di rottamazione.

Art. 8

Definizione Centri di Rottamazione

(1) Sono aree destinate all'esercizio di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili.

(2) E' vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o fortemente suddivisi, soggetti a trasporto eolico in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di sistemazione della discarica atti ad impedire il trasporto stesso.

(3) I centri di rottamazione dovranno prima dell'attuazione, essere dotati di apposita recinzione in rete metallica alta 2,5 mt., onde impedire l'accesso a persone non autorizzate, dotati di segnaletica, cancello ed eventuale sbarra, ed essere provvisti di un sistema di allarme interno, un impianto di comunicazione con l'esterno (telefono, radiotelefono, ecc.) e un idoneo sistema antincendio, in conformità alle vigenti normative, le opere di urbanizzazione primaria e prevedere un custode durante l'orario di conferimento.

(4) Non sono consentiti in tali zone nuovi insediamenti residenziali, salvo un appartamento per il custode o il titolare di ciascuna azienda, con un volume utile massimo di 400 mc.

(5) Il Piano si attua attraverso l'intervento edilizio diretto.

(6) I parametri da rispettare, in mancanza di specifica scheda, sono i seguenti:

- rapporto massimo di copertura = 15%;
- H: max = 9 ml. salvo altezze maggiori per volumi tecnici;
- Parcheggi = 1 mq./10 mc. di volume costruito, esclusi gli spazi di accesso e di manovra, di cui 1/3 posti ai margini del lotto con possibilità di fruizione pubblica.

(7) I centri di rottamazione dovranno essere mascherati con barriere vegetali, quinte arboree e/o arbustive, dune, vegetali, ecc. in modo da arrecare il minor impatto visivo e secondo quanto riportato nella scheda tecnica.

(8) Le caratteristiche tecniche dei centri di rottamazione saranno definite in sede di progetto esecutivo nel rispetto delle presenti norme e dei regolamenti vigenti.

(9) L'impianto deve essere suddiviso almeno nei seguenti settori:

- settore per il deposito delle carcasse da trattare;
- settore per le operazioni di trattamento;
- settore per il deposito delle carcasse trattate;
- settore per il deposito delle parti utilizzabili;
- settore per il deposito dei contenitori dei liquidi estratti dai veicoli (benzina, gasolio, olio cambio e motore, liquidi idraulici e refrigeranti, acidi di batteria).

(10) Per eventuali rifiuti tossici e nocivi originati dall'attività di ammasso e trattamento è prescritta la tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la comunicazione annuale ai sensi del D.L. 5/2/1997 N° 22, dei quantitativi, delle tipologie e dei trattamenti dei rifiuti nell'anno solare precedente. Inoltre il richiedente deve accertare che i terzi, ai quali affida i rifiuti per le attività di smaltimento diverse da quelle che formano oggetto del presente provvedimento siano muniti delle autorizzazioni previste dal D.L. 22/97;

(11) L'impianto deve essere dotato di:

a) una serie di contenitori per la raccolta dei liquidi estratti dai veicoli. La raccolta deve essere realizzata separatamente per classi omogenee ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente;

b) un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi, in caso di sversamento;

c) scarichi idrici adeguati alle norme vigenti.

(12) I centri dovranno essere autorizzati secondo quanto riportato nei successivi articoli e realizzati secondo le prescrizioni tecniche contenute nella relazione tecnico - illustrativa e nella scheda tecnica del Piano ed evitare in particolare:

- inquinamento delle acque sotterranee e del sottosuolo;
- inquinamento da rumore;
- esalazioni dannose o moleste;
- sviluppo di larve, ratti ed insetti;
- combustione di materiale e rifiuti di qualsiasi tipo.

Art. 9

Autorizzazioni

(1) Il rilascio delle autorizzazioni, per l'apertura dei centri di rottamazione, è di competenza del Sindaco, ai sensi del 3° comma dell'art. 64 T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che ne disciplinerà il funzionamento, l'orario di apertura, modalità di autorizzazione al conferimento, i corrispettivi, ecc., individuerà inoltre il personale responsabile e quant'altro serva per garantirne una corretta gestione. Tutto ciò nel rispetto di quanto contenuto dal T.U.LL.PP. citato.

(2) Gli oneri relativi all'attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti, in ragione della loro quantità e tipologia, saranno posti a carico degli utenti conferenti, dedotto l'importo degli eventuali recuperi.

(3) E' fatto obbligo al gestore (pubblico o privato di cui all'art. 4) del centro di rottamazione di garantire una corretta conduzione dello stesso, nonché di nominare, entro 30 gg. dal rilascio dell'autorizzazione, un tecnico responsabile penalmente e civilmente del rispetto delle normative e dello stato di avanzamento dell'impianto, comunicandolo al Comune territoriale competente e al Servizio Protezione Ambiente.

(4) Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo dovrà essere comunicato al Comprensorio delle Giudicarie. Il soggetto autorizzato, sia esso pubblico, che privato è tenuto a trasmettere al Comprensorio delle Giudicarie copia della comunicazione di cui alla lett. C, comma 4, art. 86 del T.U.LL.PP. delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

(5) L'autorizzazione di cui al presente articolo non esclude l'acquisizione degli altri provvedimenti autorizzativi, quali la concessione edilizia, le autorizzazioni a fini paesaggistici, idrogeologici, idraulici, valutazione impatto ambientale, ecc., previsti dalle normative vigenti.

Art. 10

Domanda di autorizzazione

(1) La domanda di autorizzazione, compilata su carta legale, deve essere diretta al Sindaco. Alla domanda dovranno essere allegati in duplice copia tutti i documenti di progetto, firmati da un professionista debitamente abilitato e dal richiedente avente titolo.

Art. 11

Documentazione per la presentazione della domanda di autorizzazione

(1) La domanda di autorizzazione deve contenere la descrizione dei lavori che si vogliono eseguire.

(2) La documentazione deve comprendere fra l'altro, tutte le volte che la natura delle opere lo comporti:

a) Titolo da cui risulti la disponibilità dei terreni:
   1. atti di proprietà originario o copia autenticata;
   2. contratti di affitto originali o copia autenticata.

b) Certificati e mappe catastali:
   1. certificati catastali rilasciati dal competente Ufficio in originale, nei tre mesi precedenti la presentazione delle domanda di autorizzazione;
   2. mappe catastali rilasciate dal competente Ufficio in originale nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda di autorizzazione, con indicate le aree interessate dall'intervento.

c) Estratto del Piano con la relativa scheda tecnica;

d) Documentazione fotografica a colori, in numero sufficiente dell'area di intervento, con visione di punti fissi di riferimento;

e) Corografia generale dell'area; rilievo planialtimetrico dell'area di intervento in scala 1:500 o 1:1000, rappresentato a curve di livello, esteso per ogni lato ad una distanza pari alla lunghezza dell'area stessa;

f) Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica riferita alle aree interessate.

g) h) Relazione tecnica specificante: le modalità di utilizzo del sito con precisazione delle fasi di conferimento e di stoccaggio dei materiali, le opere previste (manufatti edilizi, muri di sostegno, argini, canali, recinzioni, strade di accesso, impermeabilizzazioni dei settori);, modalità e tipo di vegetazione di protezione.

h) Eventuali particolari costruttivi (graticciate, materiale filtrante ed impermeabilizzante, sezione del piano di lavorazione, manufatti edilizi, muri di sostegno, scogliere, canalizzazioni, recinzioni, dimensionamento dei gradoni, ecc.);

Art. 12

Viabilità

(1) Le strade di accesso ai siti dei centri di rottamazione, dovranno avere i requisiti idonei al traffico previsto e possedere le eventuali autorizzazioni da parte dei proprietari.

(2) Le fasce di rispetto stradale possono essere utilizzate per l'edificazione comprese anche quelle sotto il livello naturale del terreno, e possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile e della superficie fondiaria nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle zone contigue.

Art. 13

Segnaletica

(1) Le aree individuate dal Piano dovranno essere segnalate con opportuni cartelli indicatori, riportanti il nome del centro di rottamazione, il Comune di competenza, l'orario di conferimento e quant'altro ritenuto necessario per una efficace conoscenza della presenza del centro.

(2) All'interno dell'area dovranno essere posti i cartelli indicatori relativi ai vari settori di lavorazione.

Art. 14

Autorizzazioni o concessioni su aree demaniali

(1) Per i siti ricadenti in aree di proprietà demaniale sono richieste le autorizzazioni e/o concessioni previste dalle specifiche normative di settore

Art. 15

Aggiornamenti

(1) Il Piano Comprensoriale Smaltimento dei Rifiuti Speciali Stralcio relativo ai Centri di Rottamazione ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in tutto o in parte in ogni tempo, quando sopravvengono importanti ragioni che determinano la necessità o la convenienza a migliorarlo o integrarlo.

(2) L'approvazione degli aggiornamenti avviene secondo le modalità dell'art. 66 del T.U.LL.PP. Tutela dell'Ambiente dall'inquinamento.

Art. 16

Norme transitorie e finali

(1) Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico – edilizia vigente che risulti in contrasto con il Piano, espresso negli elaborati grafici, nelle norme di attuazione e nella relazione tecnico – illustrativa, è sostituita con quanto previsto nel presente Piano.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott.arch. MAURIZIO POLLA

COMPRENSORIO DELLE GIUDICARIE
TIONE DI TRENTO
UFFICIO TECNICO

COMPRENSORIO DELLE GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

PIANO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

(art. 64 T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

Piano stralcio relativo ai centri di rottamazione

DELIMITAZIONE AREE PER ATTIVITÀ DI ROTTAMAZIONE

Comune di BLEGGIO INFERIORE

Aggiornato Novembre 1999

Carta topografica	1:50000
Carta topografica	1:10000
Estratto mappa	1:2880

TAV. 01

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Comprensoriale n.

COMPRENSORIO DELLE GIUDICARIE TIONE DI TRENTO UFFICIO TECNICO

Ufficio Tecnico Comprensoriale

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV. DI TRENTO
dott.arch. MAURIZIO POLA

Carta d' Italia dell' I.G.M.

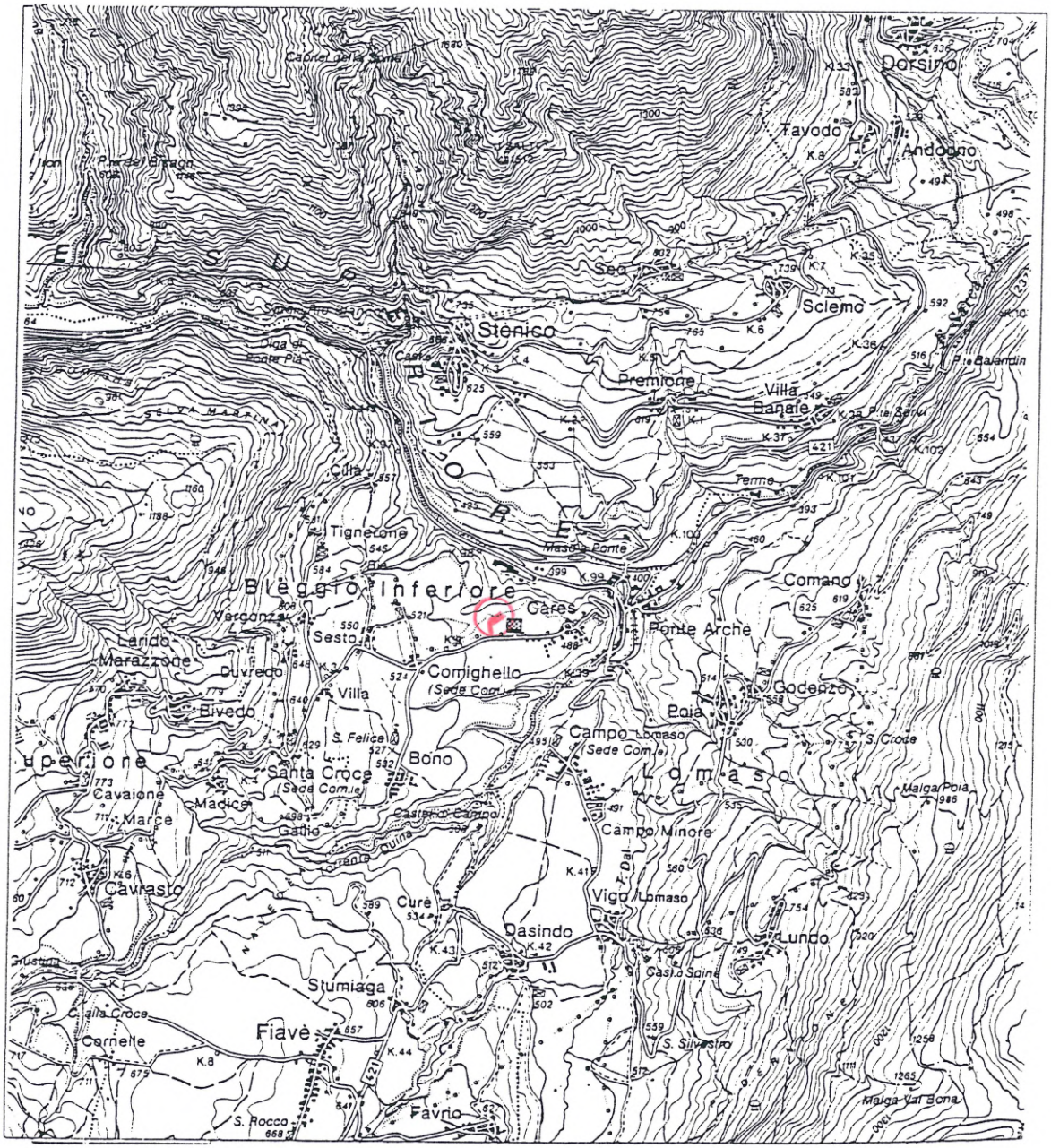

Zona per centri di rottamazione

Scala 1:50.000

Estratto carta tecnica P.A.T.

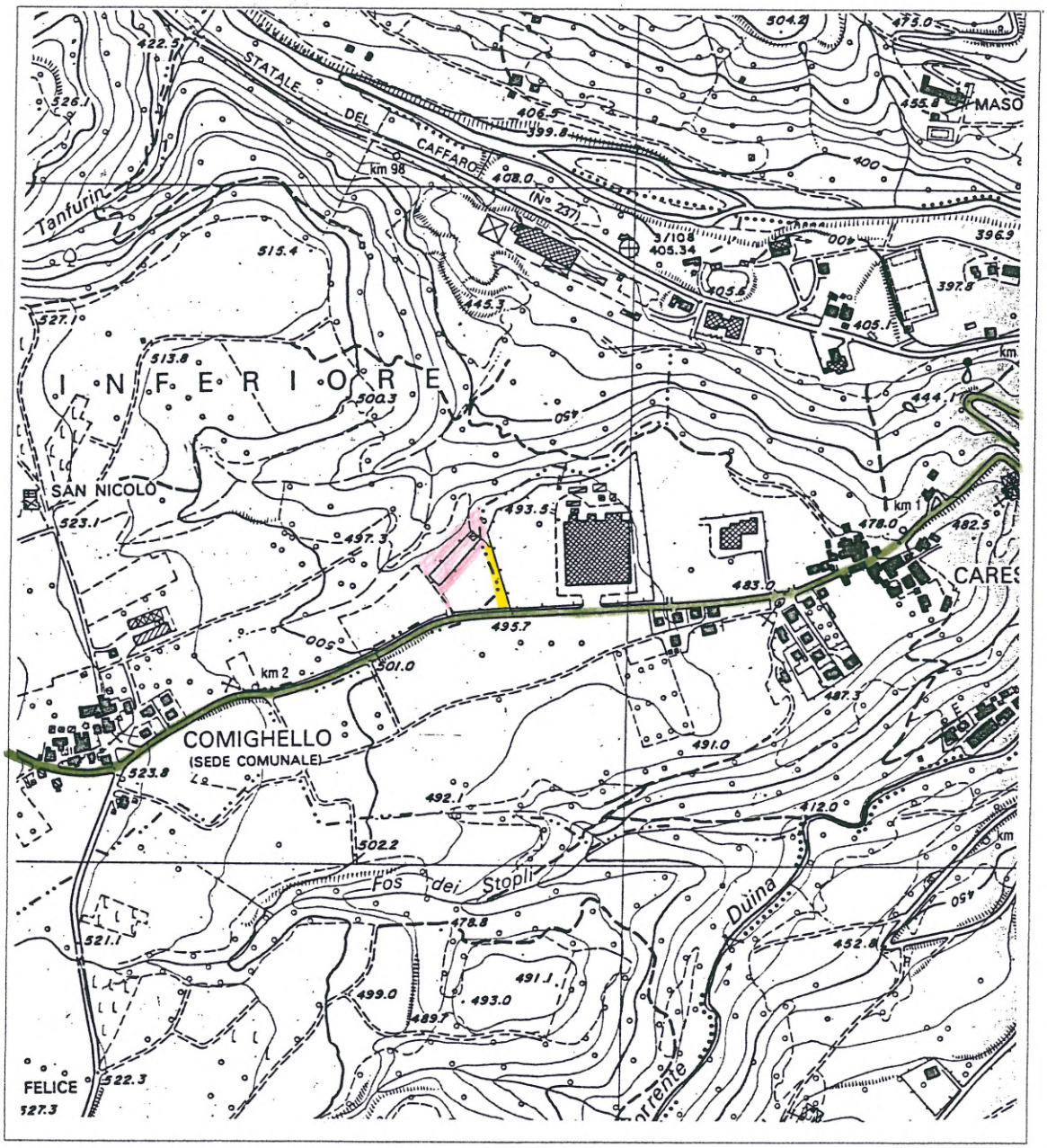

Zona per centri di rottamazione

Viabilità primaria

Viabilità secondria o di servizio

Scala 1:10.000

Estratto mappa

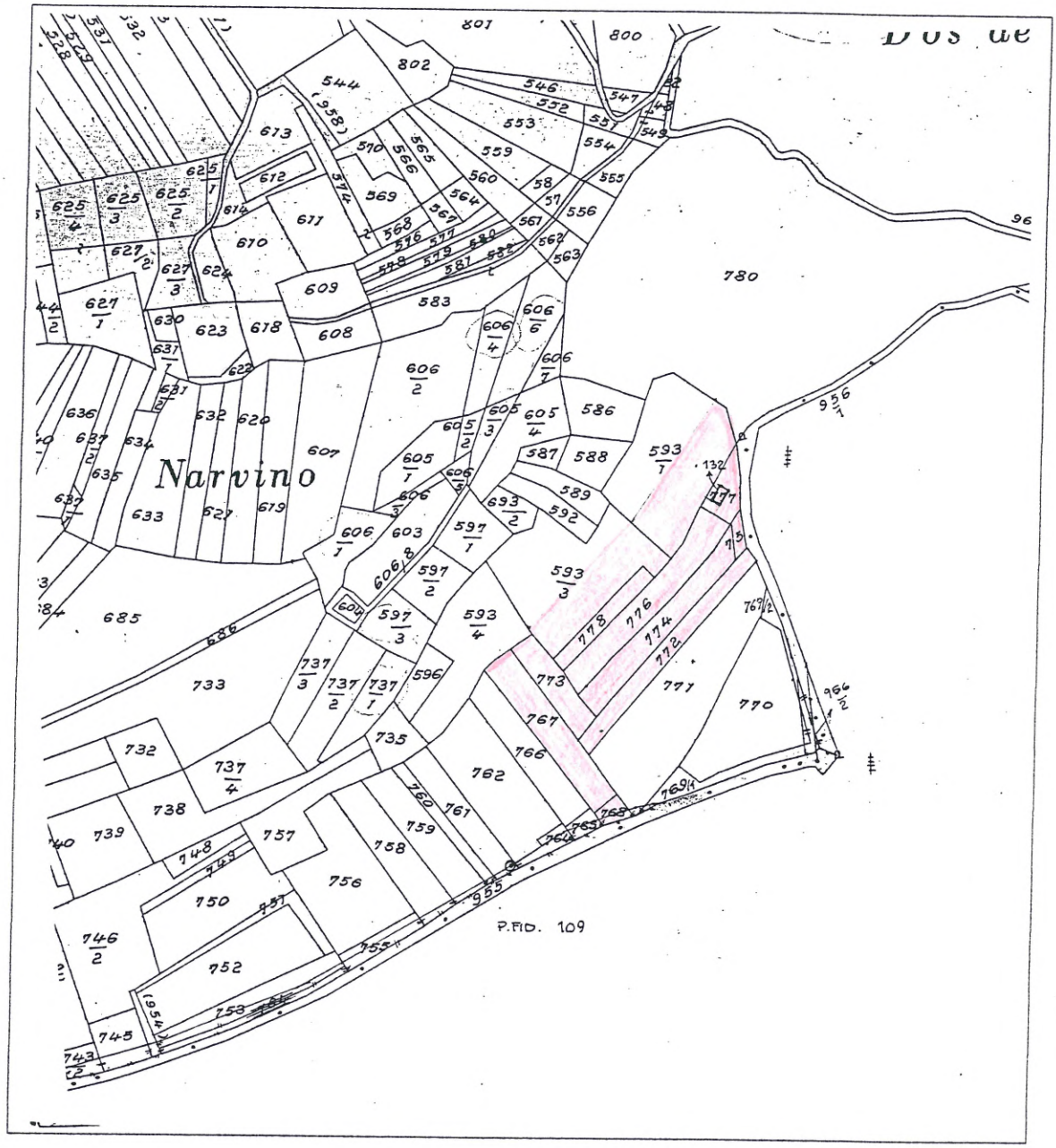

Zona per centri di rottamazione

Scala 1:2.880

LOCALIZZAZIONE	Comune Amministrativo	Località
	BLEGGIO INFERIORE	CARES - NARVINO

BACINO DI UTENZA

COMPRENSORIO DELLE GIUDICARIE

salvo ampliamenti previsti dall'art. 7 N.A.

AMBITO GEOGRAFICO

Tav. 1:10.000 Top. Prov.le n. 059150

MORFOLOGIA DEL SITO

Quota media s.l.m. 495

Acclività 0-1%

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Visibile ed esposto paesaggisticamente

ACCESSIBILITÀ E VIE DI COMUNICAZIONE

Dalla strada provinciale n. 5 del Bleggio, poco dopo lo stabilimento industriale della Ditta Tessil 4 S.p.A. a Cares, a destra per chi proviene da Ponte Arche, una agevole strada comunale della lunghezza di circa 100 ml. porta al centro di rottamazione.
Complessivamente l'accessibilità si può definire ottima.

DIMENSIONI DEL SITO

superficie interessata ≅ 7.600 m^2

autoveicoli conferibili 1200 (annui)

INDICAZIONI PER LA STESURA DELLA RELAZIONE GEOLOGICA

Il sito è attualmente già utilizzato per il deposito e rottamazione di veicoli. Data la limitata estensione dell'area, le valutazioni geologiche potranno essere limitate e riguardare in particolare modo i punti seguenti:

FALDA FREATICA

Dovrà essere valutata la profondità del livello della superficie di falda freatica nei periodi di massima ricarica.

RAPPORTI CON LE ACQUE SUPERFICIALI

In considerazione della vicinanza del ruscello sul lato a Nord - Ovest dovrà essere particolarmente curata la raccolta delle acque superficiali sia a monte del sito, sia di quelle provenienti dai piazzali, e la loro depurazione. A questo proposito dovrà essere effettuata una perfetta impermeabilizzazione dei settori di piazzale destinati alle attività di trattamento delle carcasse e di deposito dei contenitori dei liquidi estratti dai veicoli.

SITUAZIONE GEOTECNICA

Dovranno essere valutate le caratteristiche geotecniche del terreno su cui è posto il centro e verificata l'idoneità in relazione ai sovraccarichi previsti.

INDICAZIONI DI CARATTERE ECOLOGICO-PAESAGGISTICO

SITUAZIONE ATTUALE E IMPATTO SUL PAESAGGIO

L'area attualmente utilizzata come Centro di Rottamazione è collocata sul margine tra la zona agricola e la zona industriale della pianura fra Comighello e Cares.
Una rudimentale quanto antiestetica "siepe" ad abete rosso assolve una parte al problema del mascheramento e forse solo per chi transita sull'adiacente provinciale; difatti il centro è visibile anche dai piccoli centri abitati del circondario situati a quote maggiori.
L'abete inoltre è situato in questo caso fuori dal proprio optimum ecologico e cromaticamente contrasta con i colori pastello della campagna.

RIEDIFICAZIONE DEL PAESAGGIO

Oltre alle disposizioni previste dalle norme di attuazione è necessario che prima della costruzione di qualsiasi nuovo volume, venga tagliata l'attuale barriera vegetale e messa a dimora una barriera verde che ne consenta il naturale e completo mascheramento alla vista, per cercare di minimizzare l'impatto.
Sull'intero perimetro del sito sarà costruita una quinta arborea ed arbustiva mista come composizione, a struttura ed andamento planimetrico irregolare, con maggior consistenza sul lato esposto a sud-est, e sud-ovest, ed utilizzando entità specifiche autoctone tipiche della fascia vegetazionale della zona in esame. Per questo scopo verrà lasciata una fascia perimetrale di almeno 2 metri di larghezza all'esterno della recinzione, per evitare che future carenze di spazio vadano a scapito della barriera.
Le specie utilizzate, scelte secondo i criteri visti sopra, potranno raggiungere a maturità anche dimensioni notevoli (10-15 metri) in modo da coprire parzialmente con la chioma i cumuli di rottamazione. Saranno utilizzati almeno cinque specie diverse per creare una sorta di naturalità e saranno evitate nel modo più assoluto le potature di contenimento. La messa a dimora delle specie

sarà effettuata nei tempi e con i modi più idonei per garantire il rapido attecchimento delle stesse (per le specie arboree individui di almeno 2 metri all'impianto) e per il raggiungimento degli scopi suddetti. Particolare attenzione sarti posta al substrato di coltivazione (terreno vegetale), che dovrà essere sufficientemente profondo e concimato in modo da garantire un rapido e armonico sviluppo delle stesse.

INDICAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO E PROGETTUALE

INDICI EDILIZI

Nel centro di rottamazione è ammesso l'intervento diretto con i seguenti indici e parametri:

Rapporto di copertura	=	40%
H max	=	10.50 metri compresi i volumi tecnici
Lotto minimo	=	3.000 mq
Parcheggi	=	come da art. 73 L.P. 22/91 e successive deliberazioni provinciali. L'edificio è parificato agli edifici produttivi (industria e artigianato di produzione) di cui alle citate deliberazioni provinciali.
Distanze confini	=	ml. 5,00

NOTE PARTICOLARI

Le cataste delle carcasse non potranno superare i 4-5 automezzi.
Sul lato sud in prossimità della strada provinciale la catasta non potrà superare i 2-3 automezzi.
È consentita la realizzazione di un nuovo accesso dalla strada provinciale n. 5.
L'altezza sarà misurata dal piano del piazzale al punto più alto dell'estradosso della copertura.

Documentazione fotografica

Documentazione fotografica

COMPRENSORIO DELLE GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

PIANO COMPRENSORIALE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

(art. 64 T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

Piano stralcio relativo ai centri di rottamazione

DELIMITAZIONE AREE PER ATTIVITÀ DI ROTTAMAZIONE

Comune di STORO

Aggiornato Novembre 1999

Carta topografica	1:50000
Carta topografica	1:10000
Estratto mappa	1:2880

TAV. 02

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Comprensoriale n.

COMPRENSORIO DELLE GIUDICARIE TIONE DI TRENTO UFFICIO TECNICO

Ufficio Tecnico Comprensoriale

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV. DI TRENTO

dott.arch. MAURIZIO POLLA

ISCRIZIONE ALBO N. 5[illegible]

Carta d' Italia dell' I.G.M.

1

Zona per centri di rottamazione

Scala 1:50.000

Estratto carta tecnica P.A.T.

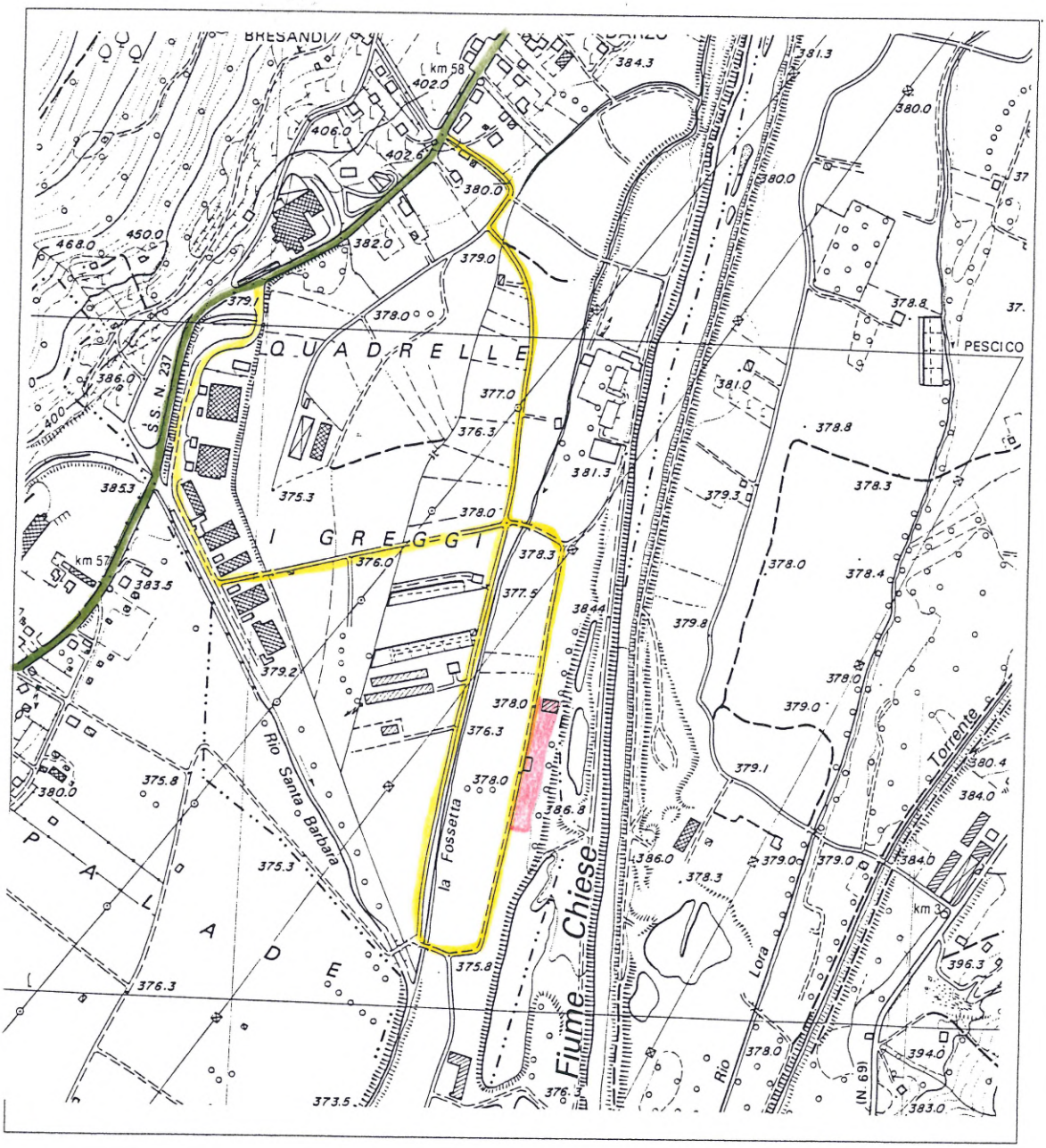

Zona per centri di rottamazione

Viabilità primaria

Viabilità secondria o di servizio

Scala 1:10.000

Estratto mappa

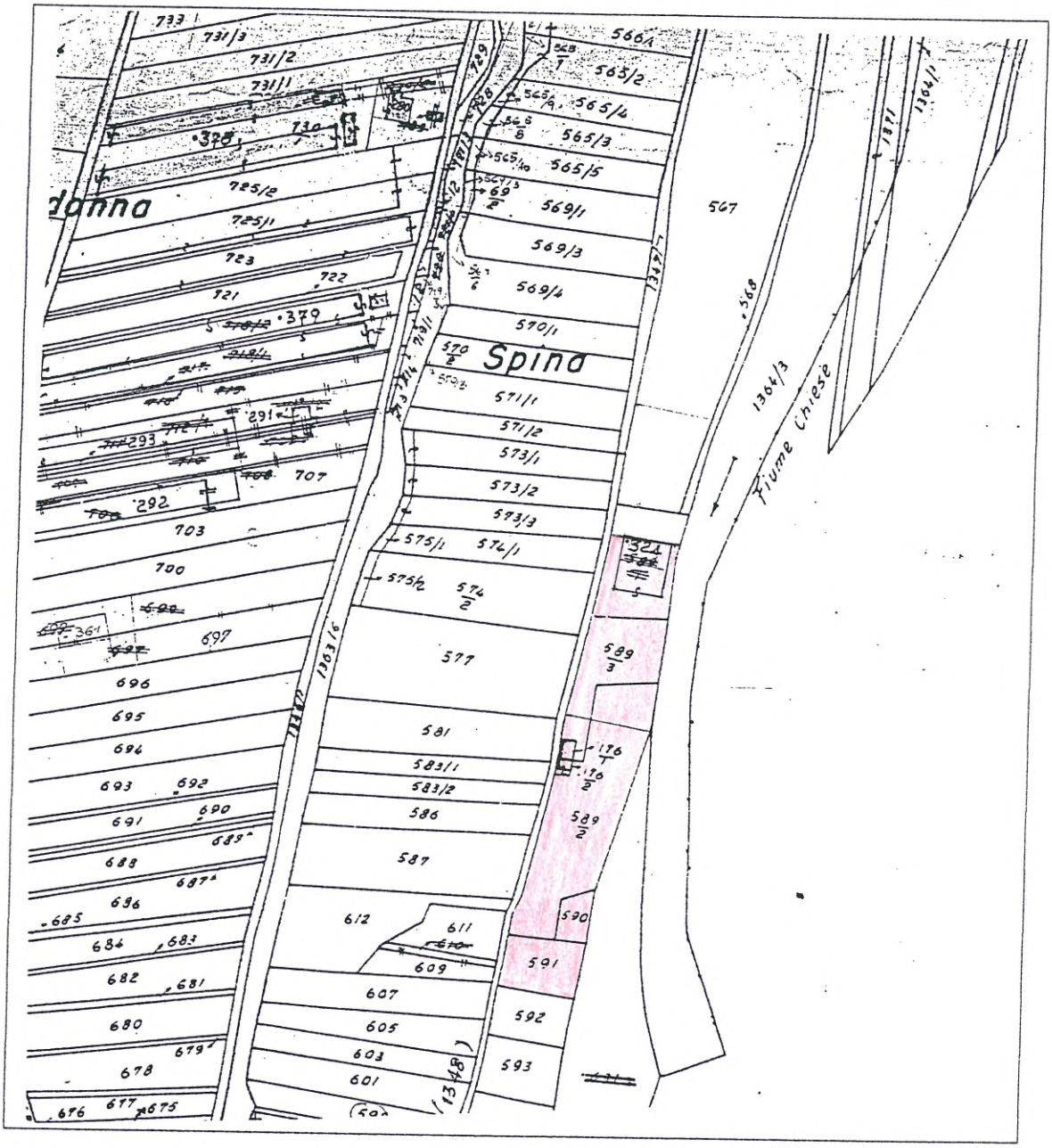

Zona per centri di rottamazione

Scala 1:2.880

LOCALIZZAZIONE	Comune Amministrativo	Località
	STORO	DARZO

BACINO DI UTENZA

COMPRENSORIO DELLE GIUDICARIE — salvo ampliamenti previsti dall'art. 7 N.A.

AMBITO GEOGRAFICO

Tav. 1:10.000 Top. Prov.le n. 079150

MORFOLOGIA DEL SITO

Quota media s.l.m. 378 — Acclività 0%

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Poco visibile

ACCESSIBILITÀ E VIE DI COMUNICAZIONE

Dalla strada statale n. 237 nei pressi della zona industriale di Darzo, a sinistra di chi proviene da Storo, partono due strade comunali transitabili con autoarticolati e adiacenti al Centro di Rottamazione sul lato ovest.
Complessivamente l'accessibilità si può definire buona.

DIMENSIONI DEL SITO

superficie interessata $\cong$ 6.400 m^2 — autoveicoli conferibili 800 (annui)

INDICAZIONI PER LA STESURA DELLA RELAZIONE GEOLOGICA

Il sito è attualmente già utilizzato per il deposito e rottamazione di veicoli. Data la limitata estensione dell'area, le valutazioni geologiche potranno essere limitate e riguardare in particolare modo i punti seguenti:

FALDA FREATICA

Dovrà essere valutata la profondità del livello della superficie di falda freatica nei periodi di massima ricarica.

RAPPORTI CON LE ACQUE SUPERFICIALI

In considerazione della vicinanza del fiume Chiese sul lato Est dovrà essere verificato l'argine esistente ai fini di eventuali esondabilità del fiume.
Dovrà essere inoltre curata la raccolta delle acque superficiali provenienti dai piazzali, e la loro depurazione. A questo proposito dovrà essere effettuata una perfetta impermeabilizzazione dei settori di piazzale destinati alle attività di trattamento delle carcasse e di deposito dei contenitori dei liquidi estratti dai veicoli.

SITUAZIONE GEOTECNICA

Dovranno essere valutate le caratteristiche geotecniche del terreno su cui è posto il centro e verificata l'idoneità in relazione ai sovraccarichi previsti.

INDICAZIONI DI CARATTERE ECOLOGICO-PAESAGGISTICO

SITUAZIONE ATTUALE E IMPATTO SUL PAESAGGIO

L'area attualmente utilizzata come Centro di Rottamazione è collocata ai margini di una vasta area agricola circostante il centro abitato di Darzo e di Lodrone e limitrofa al fiume Chiese.
Salvo il lato est, per il quale l'argine del fiume sopraelevato rispetto al piano di campagna limita la vista del centro, lungo gli altri lati esiste solo una recinzione metallica e quindi tutto il deposito è visibile da chi transita sulla strada comunale.

RIEDIFICAZIONE DEL PAESAGGIO

Oltre alle disposizioni previste dalle norme di attuazione è necessario che sia messa a dimora una barriera verde che ne consenta il naturale e completo mascheramento alla vista, per cercare di minimizzare l'impatto.
Sull'intero perimetro del sito sarà costruita una quinta arborea ed arbustiva mista come composizione, a struttura ed andamento planimetrico irregolare, con maggior consistenza sul lato esposto a est, ed utilizzando entità specifiche autoctone tipiche della fascia vegetazionale della zona in esame.
Le specie utilizzate, scelte secondo i criteri visti sopra, potranno raggiungere a maturità anche dimensioni notevoli (10-15 metri) in modo da coprire parzialmente con la chioma i cumuli di rottamazione. Saranno utilizzati almeno cinque specie diverse per creare una sorta di naturalità e saranno evitate nel modo più assoluto le potature di contenimento. La messa a dimora delle specie

sarà effettuata nei tempi e con i modi più idonei per garantire il rapido attecchimento delle stesse (per le specie arboree individui di almeno 2 metri all'impianto) e per il raggiungimento degli scopi suddetti. Particolare attenzione sarti posta al substrato di coltivazione (terreno vegetale), che dovrà essere sufficientemente profondo e concimato in modo da garantire un rapido e armonico sviluppo delle stesse.

INDICAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO E PROGETTUALE

INDICI EDILIZI

Nel centro di rottamazione è ammesso l'intervento diretto con i seguenti indici e parametri:

Rapporto di copertura	=	
H max	=	
Lotto minimo	=	2.000 mq
Parcheggi	=	come da art. 73 L.P. 22/91 e successive deliberazioni provinciali. L'edificio è parificato agli edifici produttivi (industria e artigianato di produzione) di cui alle citate deliberazioni provinciali.
Distanze confini	=	ml. 5,00

NOTE PARTICOLARI

Le cataste delle carcasse non potranno superare i 4-5 automezzi.
Sul lato est in prossimità della strada comunale la catasta non potrà superare i 2-3 automezzi.
L'altezza sarà misurata dal piano del piazzale al punto più alto dell'estradosso della copertura.

Documentazione fotografica

Documentazione fotografica

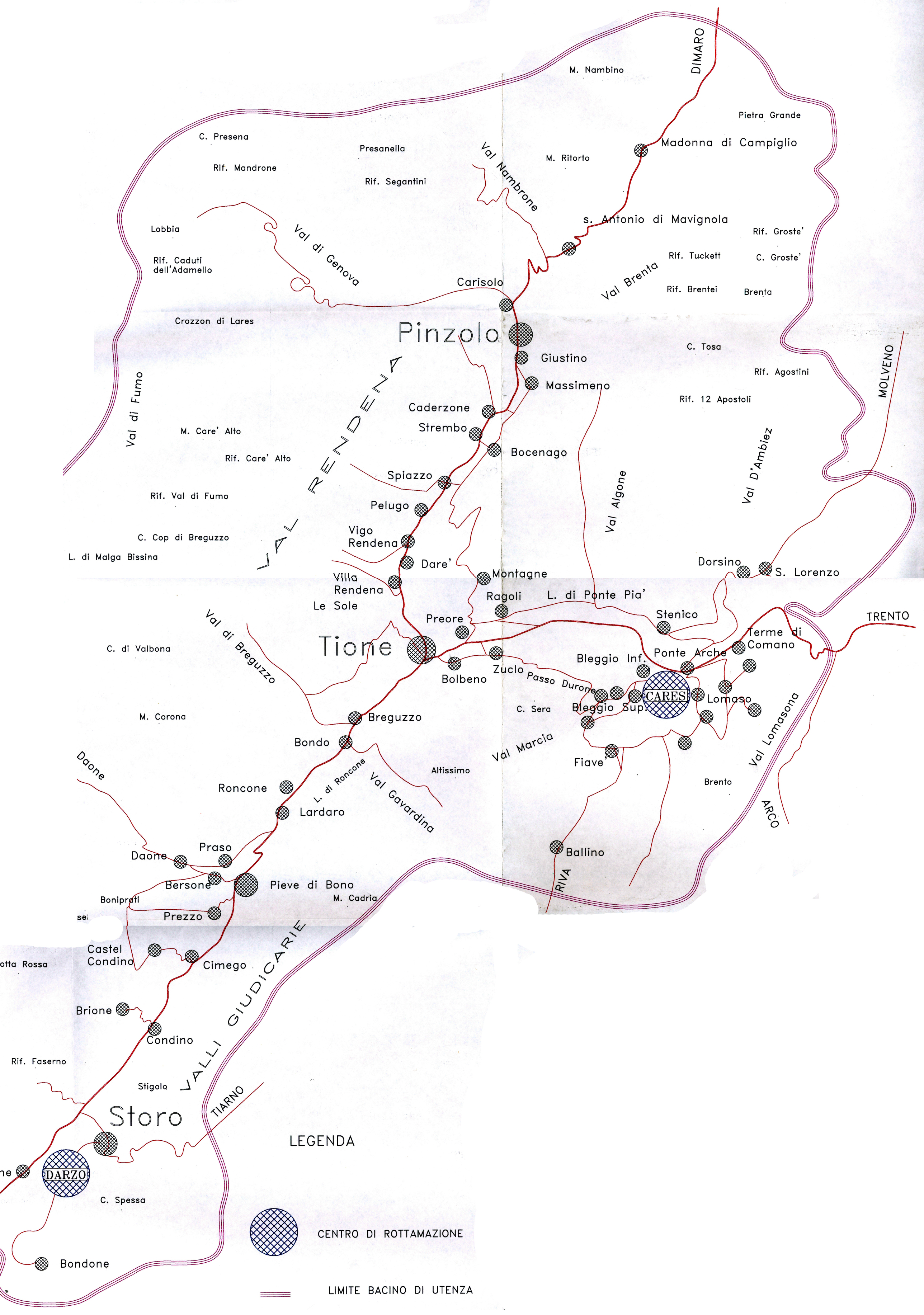
DIMARO
M. Nambino
Pietra Grande
Madonna di Campiglio
C. Presena
Presanella
Rif. Mandrone
Rif. Segantini
Val Nambrone
M. Ritorto
s. Antonio di Mavignola
Lobbia
Rif. Groste'
Rif. Caduti dell'Adamello
Val di Genova
Rif. Tuckett
C. Groste'
Val Brenta
Carisolo
Rif. Brentei
Brenta
Crozzon di Lares
Pinzolo
C. Tosa
Giustino
Rif. Agostini
Massimeno
MOLVENO
Rif. 12 Apostoli
Caderzone
Strembo
Val di Fumo
M. Care' Alto
Bocenago
Rif. Care' Alto
Spiazzo
Val D'Ambiez
Rif. Val di Fumo
Pelugo
VAL RENDENA
Val Algone
Vigo Rendena
C. Cop di Breguzzo
L. di Malga Bissina
Dare'
Dorsino
S. Lorenzo
Villa Rendena
Montagne
Ragoli
L. di Ponte Pia'
Le Sole
Stenico
TRENTO
Preore
Terme di Comano
Val di Breguzzo
Tione
C. di Valbona
Ponte Arche
Bleggio Inf.
Zuclo
Passo Durone
Bolbeno
CARES
Lomaso
C. Sera
Bleggio Sup.
M. Corona
Breguzzo
Val Lomasona
Bondo
Val Marcia
Fiave'
Daone
Altissimo
Brento
Roncone
L. di Roncone
Val Gavardina
ARCO
Lardaro
Ballino
Praso
Daone
Bersone
Pieve di Bono
RIVA
Boniprati
M. Cadria
Prezzo
Castel Condino
Cimego
VALLI GIUDICARIE
Brione
Condino
Rif. Faserno
Stigolo
Storo
TIARNO
DARZO
C. Spessa
Bondone
LEGENDA
CENTRO DI ROTTAMAZIONE
LIMITE BACINO DI UTENZA